Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 marzo 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 63-bis riservato alla Comunità europea

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Puglia

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 63 DEL 14 MARZO 1985:

Ripubblicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante: « Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive », corredata delle note contenenti le disposizioni normative alle quali essa rinvia.

(1304)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1984, n. **1111.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 850, recante modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università di Bari;

Riconosciuta la opportunità di provvedere alle rettifiche richieste;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 850, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 7 febbraio 1984, è rettificato nel senso che accanto alla denominazione degli insegnamenti di «complementi di geotecnica» e «stabilità del territorio e consolidamenti» è indicata la seguente estensione temporale: «(semestrale)».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1985
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. **1112.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 467 (ex 383) è modificato nel senso che alla scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia sono ammessi anche i laureati in economia e commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1985
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 370

LEGGE 8 marzo 1985, n. 73.

Realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I poteri straordinari previsti dalla presente legge per la realizzazione di programmi integrati e plurisettoriali, volti al fine di assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione, e comunque in stato di grave necessità, in una o più aree caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità individuate ai sensi dell'articolo 2, sono attribuiti al Ministro degli affari esteri, il quale li delega ad un Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

I poteri straordinari di cui al comma precedente vengono a scadenza con l'entrata in vigore di una nuova normativa organica sulla cooperazione allo sviluppo, ed in ogni caso entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I programmi di cui al primo comma sono finalizzati a garantire principalmente la sicurezza alimentare e sanitaria con particolare riferimento all'infanzia, alla maternità e alla condizione della donna.

I programmi comprendono interventi e infrastrutture di supporto alla produzione, conservazione e distribuzione di prodotti agricolo-alimentari, compresi quelli per l'approntamento di riserve alimentari di sicurezza e per l'approvvigionamento idrico, sempre in misura e a condizioni tali da non compromettere lo sviluppo delle produzioni alimentari locali, lo sviluppo economico endogeno e in rapporto alle finalità di cui al primo comma.

Art. 2.

Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), di cui all'articolo 3 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, su proposta del Ministro degli affari esteri, determina l'area o le aree nelle quali intervenire con i programmi di cui all'articolo 1, tenendo conto del tasso di mortalità e degli altri indicatori previsti in sede internazionale. Tale scelta va operata nel quadro degli indirizzi e dei princìpi ispiratori della terza convenzione ACP-CEE di Lomè, firmata l'8 dicembre 1984, e privilegiando ogni possibilità di acquisto o di scambio di derrate nei e fra i Paesi in via di sviluppo.

Ai fini di cui al precedente comma, alle riunioni del Comitato partecipa il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1.

Il programma di intervento straordinario viene comunicato dal Ministro degli affari esteri al Parlamento.

Art. 3.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 si avvale di un servizio speciale istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri utilizzando, oltre che personale del Ministero stesso, quello di altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonché di enti pubblici anche economici, in posizione di comando o fuori ruolo o comunque autorizzati secondo i rispettivi ordinamenti, per un contingente massimo da stabilirsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Nel decreto verrà stabilito, altresì, il trattamento economico complessivo del personale di cui al presente articolo, che non potrà comunque eccedere il trattamento previsto per il personale del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.

Alla chiamata di detto personale, il Ministro degli affari esteri provvede, su proposta del Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1, d'intesa con i Ministri competenti o l'ente di appartenenza, con decreto indicante nominativamente il personale scelto, il quale, previa accettazione degli interessati, viene posto in posizione di comando o fuori ruolo ovvero in una corrispondente posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. A tale personale possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato per un numero mensile individuale di ore non superiore a ottanta.

Il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 può, altresì, avvalersi di esperti esterni nel limite massimo di trenta unità. Tali esperti, assunti con contratto di diritto privato e con vincolo temporaneo, devono essere dotati di specifica competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento ai settori prioritari nei quali saranno realizzati gli interventi e, inoltre, della padronanza di almeno una lingua straniera fra quelle di uso più diffuso e, se stranieri, della lingua italiana.

L'elenco degli esperti di cui al comma precedente, con l'indicazione dei loro nominativi, dei Paesi d'origine, delle caratteristiche del contratto a termine con essi stabilito per quanto concerne la scadenza, il trattamento economico e ogni altro eventuale emolumento, e con la documentazione dei requisiti professionali che ne hanno determinato la scelta, è allegato alle relazioni previste all'articolo 5.

Per le finalità di cui alla presente legge il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 può utilizzare, nelle zone di intervento, personale locale il cui trattamento economico viene determinato sulla base della legislazione vigente nel Paese d'assunzione.

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi straordinari finalizzati al conseguimento degli obiettivi della presente legge, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 provvede, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

a) all'invio in missione di personale italiano incaricato di studiare, attuare e controllare i programmi straordinari, nonché alla spedizione delle necessarie attrezzature;

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 2:

L'art. 3 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 (*Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*) disciplina la presidenza ed i compiti del CIPES.

Nota all'art. 4, *lettera* f), *ultima parte*:

— Il testo dell'art. 38, lettera *a*), della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è il seguente:

« Art. 38. *Diritti dei volontari.* — Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'articolo 36, la qualifica di volontari in servizio civile, hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza; ».

Nota all'art. 6:

— L'art. 7 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, concerne il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo, istituito presso il Ministero degli affari esteri; l'art. 10 concerne il Comitato direzionale preposto al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo; l'art. 15 concerne la sezione speciale del Comitato consultivo; l'art. 16 concerne le convenzioni che può stipulare il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo; l'art. 32 disciplina le iscrizioni non superiori a tre mesi.

Nota all'art. 7, *comma terzo*:

— Il testo dell'art. 591 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è il seguente:

« Con le forme e secondo le prescrizioni stabilite dalle relative istruzioni, le sezioni di tesoreria presentano alle rispettive delegazioni del tesoro, alla fine di ogni mese o degli altri periodi stabiliti dalle istruzioni, o alla chiusura della contabilità speciale, se questa avvenga prima della fine del mese o dei periodi predetti, il conto dei fondi di ciascuna contabilità corredato dei titoli pagati.

La delegazione del tesoro confronta il conto coi propri registri, e, dopo averlo fatto rettificare in relazione ad eventuali rilievi, lo trasmette con la propria dichiarazione di regolarità all'amministrazione o al funzionario interessato ».

Nota all'art. 7, *comma quarto*:

— Il testo dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (*Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato*), come modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è il seguente:

« Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi.

Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.

La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari.

Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.

I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione ».

Nota all'art. 8, *secondo comma*:

— L'intero testo dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*), è il seguente:

« Art. 60. *Oneri di utilità sociale.* — Le erogazioni liberali fatte a favore dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza, culto o assistenza sociale sono deducibili per un ammontare complessivamente non superiore al cinque per mille dell'ammontare delle retribuzioni per lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione annuale.

Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel precedente comma o, finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato;

b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato;

c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato.

Le erogazioni a titolo di liberalità diverse da quelle considerate dai commi precedenti non sono ammesse in deduzione ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2155):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 17 ottobre 1984.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 ottobre 1984, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 15, 28 novembre 1984; 6, 11, 13 e 18 dicembre 1984.

Esaminato in aula il 19 dicembre 1984 e approvato il 20 dicembre 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 1091):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 20 dicembre 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 31 gennaio 1985; 5, 14 febbraio 1985 e approvato, con modificazioni, il 22 febbraio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2155/B):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 28 febbraio 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 6 marzo 1985.

Errata-corrige alla legge 27 febbraio 1985, n. 58: « Disposizioni per la costituzione di un fondo straordinario per l'anno europeo della musica ». (Legge pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 60 dell'11 marzo 1985).

Nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge citata in epigrafe dove è scritto: «... enti ed istituzioni pubblici e privati dal Ministro ..», leggasi: «... enti ed istituzioni pubblici e privati *prescelti* dal Ministro ...».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 8 marzo 1985.

Revisione generale di motoveicoli, autoveicoli e loro rimorchi adibiti al trasporto di sostanze alimentari deperibili.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981), che stabilisce la revisione generale annuale per tutti gli autoveicoli e i rimorchi aventi massa complessiva superiore a 3,5 t;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 15 novembre 1984), con il quale è stata disposta per l'anno 1985 la revisione generale delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta nel 1974;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1984), con il quale è previsto il controllo di tutti i mezzi per il trasporto in regime di temperatura controllata di derrate deteriorabili nonché la verifica preliminare di detti veicoli da parte di esperti nominati dalla Direzione generale M.C.T.C.;

Visto l'allegato *C* al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione delle norme contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, con il quale allegato e successive modificazioni ed integrazioni sono state stabilite le condizioni di temperatura che debbono essere rispettate durante il trasporto delle sostanze alimentari congelate e surgelate e di determinate sostanze alimentari né congelate né surgelate;

Considerata l'esigenza di estendere ai veicoli aventi massa complessiva non superiore a 3,5 t il controllo di quelli adibiti al trasporto di sostanze alimentari che necessitano di un regime di temperatura controllata, anche a fini statistici;

Ritenuta l'opportunità di procrastinare i termini di scadenza per la presentazione dei veicoli per il trasporto di sostanze alimentari deperibili, già soggetti a revisione annuale;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta per il 1985 la revisione generale dei motoveicoli, degli autoveicoli e dei loro rimorchi immatricolati per la prima volta prima del 1° novembre 1984, che abbiano massa complessiva non superiore a 3,5 t e che nella carta di circolazione risultino carrozzati con cisterna per trasporto di latte alimentare o con furgone coibentato, isotermico, refrigerato, frigorifero o calorifero o comunque autorizzati esplicitamente ad effettuare trasporti di sostanze alimentari che necessitano di un regime di temperatura controllata ai sensi delle norme citate nelle premesse.

La revisione è diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale 29 gennaio 1981, citato nelle premesse, nonché la consistenza e le caratteristiche del parco circolante.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

entro il 31 maggio per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 31 agosto per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 novembre per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 dicembre per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

Il medesimo calendario deve essere rispettato anche per la presentanzione a visita e prova di revisione degli autoveicoli e dei loro rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 t, che risultino carrozzati od autorizzati ai trasporti così come indicato nell'art. 1, già soggetti a revisione ai sensi del decreto ministeriale 29 gennaio 1981.

Per i veicoli che siano stati sottoposti al rinnovo dell'immatricolazione ai sensi degli articoli 59, 66 o 67 del testo unico citato nelle premesse, per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti nel primo comma in base alla precedente targa di immatricolazione, qualora la nuova targa assegnata comporti una nuova scadenza del termine per la revisione, che risulti antecedente alla data di reimmatricolazione.

Art. 3.

Per i veicoli non presentati a revisione, che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 55 del codice stradale.

Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza prevista dall'art. 2, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico.

Qualora, presentata la domanda di revisione, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile, registrata la domanda, per pure necessità operative prenoti la visita e prova annotandovi una data di presentazione del veicolo successiva alla scadenza del termine previsto nell'art. 2, il veicoli può continuare a circolare fino alla suddetta data relativa alla prima prenotazione annotata senza che siano, in questo caso, applicabili le sanzioni di cui all'art. 55 del codice stradale.

Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante.

Roma, addì 8 marzo 1985

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Nota all'art. 1, secondo comma:

— Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 gennaio 1981 è il seguente:

« La revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie di veicoli indicati nel precedente art. 1, delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità. La revisione, inoltre, deve accertare che i predetti veicoli non producano emanazione inquinanti oltre i limiti previsti dalle normative vigenti.

A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato sugli elementi numerati nella tabella II allegata al presente decreto, purché i dispositivi si riferiscano all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo ».

Nota all'art. 2, terzo comma:

— Il testo degli articoli 59, 66 e 67 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959, è il seguente:

« Art. 59. *Trasferimento di proprietà e di residenza.* — Il trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati, unitamente alla prescritta documentazione, dagli interessati, entro dieci giorni, all'ufficio del pubblico registro automobilistico, il quale, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, annota i mutamenti sulla carta di circolazione e ne dà immediatamente notizia all'ispettorato della motorizzazione civile.

Qualora la proprietà del veicolo sia trasferita a chi risieda in un comune di altra provincia ovvero il proprietario trasferisca la residenza in un comune di altra provincia, si deve rinnovare la immatricolazione.

Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà nel termine stabilito è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Qualora ometta di comunicare il trasferimento di residenza è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, è inviata all'ufficio del pubblico registro automobilistico ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse ».

« Art. 66. *Targhe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.* — Gli autoveicoli e i motoveicoli per circolare debbono essere muniti posteriormente di un targa di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione.

I dati di immatricolazione degli autoveicoli debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di essi.

I rimorchi e i carrelli-appendice durante la circolazione debbono portare un duplicato della targa del veicolo dal quale sono trainati.

I rimorchi debbono inoltre essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione.

I veicoli in circolazione di prova debbono essere muniti di una targa, che è trasferibile da veicolo e veicolo.

I veicoli non ancora immatricolati che circolano per le operazioni di approvazione o si recano ai transiti di confine per l'esportazione devono essere muniti di una targa provvisoria. La targa provvisoria deve essere, successivamente, restituita all'atto della consegna della targa definitiva.

I dati di immatricolazione indicati nella targa devono essere sempre chiaramente visibili e la targa deve essere rinnovata quando i dati stessi non siano più leggibili.

Chiunque viola le disposizioni dei commi primo, terzo, quinto e sesto, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Chiunque circola con un veicolo munito di targa di riconoscimento non propria del veicolo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo, quarto e settimo, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila ».

« Art. 67. *Smarrimento di targhe.* — In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di riconoscimento o del suo duplicato per rimorchio o carrello-appendice, l'intestatario del documento di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, la quale ne rilascia ricevuta.

La ricevuta permette la circolazione del veicolo con una targa provvisoria a fondo bianco, delle dimensioni prescritte per la targa di riconoscimento, con le indicazioni contenute nella targa originaria.

Qualora, dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa di riconoscimento o il suo duplicato non siano stati ritrovati, si fa luogo a nuova immatricolazione.

Il comma primo si applica anche in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa per veicoli in circolazione di prova.

Qualora, dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa per veicoli in circolazione di prova non sia stata ritrovata, si fa luogo al rilascio di una nuova targa.

L'intestatario del documento di circolazione, che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di riconoscimento o del suo duplicato per rimorchio o carrello-appendice o della targa per veicoli in circolazione di prova omette di farne denuncia nel termine stabilito, è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila ».

Nota all'art. 3, primo comma:

— Il testo dell'art. 55 del testo unico sopracitato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959, così come modificato dall'art. 5 della legge n. 85/1980, è il seguente (le modifiche sono stampate in caratteri corsivi):

« Art. 55. — *Il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti.*

Le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in appplicazione del comma precedente, debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

I decreti di revisione parziale, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sono disposti di concerto con il Ministro della sanità.

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori sono sottoposti a revisione singola quando si abbia motivo di ritenere che non rispondano più ai requisiti di silenziosità prescritti.

Gli ispettorati della motorizzazione civile possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed è inviata all'ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare la revisione; è restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa».

(1405)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 gennaio 1985.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento del prestito obbligazionario di 500 milioni di dollari USA, della durata di quindici anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 212186 in data 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1984, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 187, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 212231 del 10 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1984, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 245, con cui è stata disposta un'emissione di titoli del Tesoro sul mercato internazionale, per l'importo di 500 milioni di dollari USA, della durata di quindici anni;

Visto, in particolare, l'art. 10 del richiamato decreto ministeriale dell'8 agosto 1984, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento degli interessi ed il rimborso dei titoli di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1984, meglio citato nelle premesse, saranno effettuati in dollari USA dalla banca estera - « agente principale per il pagamento », incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, attualmente la Bankers Trust Company.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di fornire alla menzionata banca estera non più tardi delle ore 10,00 (ora di New York) del giorno di ciascuna data di pagamento, con valuta stesso giorno New York, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire almeno dieci giorni prima della « data di pagamento » che risulterà fissata secondo quanto all'uopo previsto nei « termini e condizioni » del prestito.

Detto importo verrà determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia e sarà comunicato al Tesoro entro un mese da ciascuna « data di pagamento ».

La determinazione dell'ammontare in lire relativo agli interessi semestrali da corrispondere verrà effettuata dalla Banca d'Italia tenendo conto dell'ultimo tasso di cambio disponibile al momento della comunicazione del valore assunto dal tasso d'interesse, sotto la « data di determinazione dell'interesse », conteggiato e comunicato — ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 agosto 1984 — dalla « banca agente », attualmente la Bank of America International Limited.

I fondi in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa, verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: « Ministero del tseoro - Presito del Tesoro a tasso variabile per 500 milioni di dollari USA, emissione 4 settembre 1984, legge 23 dicembre 1983, n. 748 ».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di dollari USA da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la « data di pagamento », cioè la data di messa a disposizione dei dollari USA alla menzionata banca estera. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

L'ammontare di dollari USA da trasferire alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito verrà accreditato in un apposito conto infruttifero in valuta aperto, ai fini amministrativi, presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la medesima denominazione del conto infruttifero in lire italiane di cui al precedente comma.

Art. 3.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite all'art. 2 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento semestrale degli interessi ed il rimborso dei titoli, verrà rimesso alla Banca d'Italia, per la retrocessione all'« agente principale per il pagamento », l'importo semestrale di 4.125 dollari USA.

Con le stesse modalità di cui al precedente comma, sotto la « data di pagamento » relativa al mese di settembre di ciascun anno del prestito, verrà rimesso alla Banca d'Italia, per la retrocessione alla «banca agente», l'importo annuale di 200 dollari USA.

Pure con le suddette modalità verranno rimessi i fondi per i pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte dell'impegno assunto al punto 19 - Onorari e spese, dell'accordo stipulato il 4 settembre 1984 con la Bankers Trust Company.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario di lire 2.000.000, corrisposto in uno con i fondi relativi alla « data di pagamento » del mese di settembre di ogni anno del prestito.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi semestrali di scadenza 4 marzo 1985, determinati sulla base del tasso d'interesse di 12,375% comunicato dalla menzionata « banca agente ».

Art. 4.

In relazione alla facoltà per il Tesoro — prevista all'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 1984 — di procedere al rimborso del prestito in via anticipata, in tutto o in parte, con le modalità indicate nei « termini

e condizioni » del prestito, il Tesoro notificherà alla Banca d'Italia l'entità dei titoli che avrà deciso di rimborsare anticipatamente e le relative date di rimborso anticipato.

Art. 5.

Entro il mese di aprile di ogni anno, a partire dal 1986, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente, espresso in dollari USA.

Art. 6.

In relazione ai termini di prescrizione, per gli interessi cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e per il capitale dieci anni dalla data stabilita per il rimborso, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dall'« agente principale per il pagamento » saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà a negoziare contro lire i fondi in dollari USA non utilizzati e a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 7.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardante il servizio finanziario del prestito, nonché il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese di cui al precedente art. 3 faranno carico al capitolo 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1985 è, prevedibilmente, di L. 20.000.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1985
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 159

(1265)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 febbraio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Veneta Edil Coop - Società cooperativa a r.l. », in Campagna Lupia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria alla società cooperativa di produzione e lavoro « Veneta Edil Coop - Società cooperativa a r.l. », con sede in Campagna Lupia (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Veneta Edil Coop - Società cooperativa a r.l. », con sede in Campagna Lupia (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Alberto Tessiore in data 16 dicembre 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Stefano Amore, residente in via Jesolo n. 32/A a S. Donà di Piave, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1350)

DECRETO 26 febbraio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia per azioni a r.l. Villa Bonaria Aurelia, già in liquidazione volontaria, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di un'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. per azioni Villa Bonaria Aurelia, con sede in Roma, in liquidazione volontaria, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. per azioni Villa Bonaria Aurelia, con sede in Roma, in liquidazione volontaria, costituita per rogito notaio dott. Marco Lanciotti in data 17 giugno 1960, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. prof. Alberto Cavalieri, domiciliato in Roma, piazza Ragusa n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1349)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Martedì 26 febbraio 1985 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Constantin Tudor, ambasciatore della Repubblica socialista di Romania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 26 febbraio 1985 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Torbjørn Kristoffer Christiansen, ambasciatore del Regno di Norvegia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 26 febbraio 1985 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Tareq Madi, ambasciatore del Regno Hashemita di Giordania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(1268)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dei protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980 (aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983).

Il 4 gennaio 1985, in base ad autorizzazione disposta con legge 24 ottobre 1984, n. 763 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1984), è stato depositato a Washington, presso il Dipartimento di Stato, lo strumento di ratifica dei protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980 (aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983).

In conformità rispettivamente agli articoli 9, par. 1, e IX, par. 2, i suddetti protocolli sono entrati in vigore sul piano internazionale il 1° luglio 1983, ed in pari data per l'Italia, che ha notificato l'applicazione provvisoria il 10 maggio 1983.

Contestualmente al deposito dello strumento di ratifica, il Governo italiano ha dichiarato di non accettare le riserve formulate dall'U.R.S.S. e da Cuba nei confronti della Comunità economica europea al momento della firma e della ratifica del protocollo per l'ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971.

(1281)

Rilascio di exequatur

In data 26 gennaio 1985 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Sheila Maria de Oliveira, console aggiunto della Repubblica Federativa del Brasile a Napoli;

Jan Lage Vianna, vice console della Repubblica Federativa del Brasile a Roma;

Antonio Josè Rezende de Castro, console aggiunto della Repubblica Federativa del Brasile a Milano;

Carlo Alberto Steinhauslin, console onorario del Regno di Norvegia a Firenze;

Barry Edward Thorne, console del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Milano;

Eduardo Bonilla Menchaca, console della Repubblica del Cile a Genova;

Giulio Guglielminetti, console onorario della Repubblica Dominicana a Torino;

Sherif Moustafa El Maraghi, console generale della Repubblica Araba d'Egitto a Roma;

Aminta Guacaran, console generale della Repubblica del Venezuela a Roma;

Francisco de Asis Borja Estrada, console degli Stati Uniti Messicani a Milano;

Maria Antonia Sanchez Gavito, console generale degli Stati Uniti Messicani a Milano;

Pierre Denis Georgie Cangy, console onorario di Mauritius a Roma.

(808)

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 6.133.940, dovuto dalla ditta Camaioni Adriana, in S. Benedetto del Tronto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Ascoli Piceno è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 310.519.000, dovuto dalla S.p.a. Lanificio Pietro Cazzola, in Schio, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Vicenza è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1282)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al Politecnico di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Torino n. 1941 del 4 dicembre 1984, il Politecnico di Torino è stato autorizzato ad accettare dalla sig.ra Felicita Vietti la donazione di una serie di libri appartenuti al defunto marito ing. Igino d'Ippolito, del valore di L. 200.000.

(1271)

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Pisa n. 133/85 dell'11 febbraio 1985, l'Università degli studi di Pisa è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Lucca la donazione della somma di L. 15.000.000, al fine di acquistare un coledoscopio e uno strumentario per la sterilizzazione di apparecchi endoscopici.

Con decreto del prefetto di Pisa n. 132/85 del 9 febbraio 1985, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dalla società Laboratori Travenol S.p.a. la donazione della somma di lire 6.000.000, da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica II - cattedra di patologia medica V, allo scopo di finanziare la ricerca di automazione dei sistemi di calcolo per lo studio dei recettori citoplasmatici e nucleari degli estrogeni e dei progestinici nei tumori della mammella.

(1272)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Werner Steffen & Figli, in Arona (Novara), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lames, con sede e stabilimento in Chiavari (Genova), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche Pesaro, stabilimento di Pesaro, è prolungata al 23 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla P.M. Costruzioni S.r.l. nell'area del comune di Montalbano Jonico (Matera), impegnate nelle opere acquedotto del Frida, sospesi dal 26 marzo 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Napoli, zone di S. Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli, impegnati nella realizzazione dell'opera pubblica di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto speciale PS3/2, realizzazione del 1° lotto, resisi disponibili dall'8 ottobre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Porto Vesme (Cagliari), impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco presso la Samim S.p.a., sospesi dal 1° ottobre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartotecnica Santa Lucia, con sede e stabilimento in Ottaviano (Napoli).
Il trattamento di integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carpinelli Gioacchino, con stabilimento in Giffoni Valle Piana (Salerno).
Il trattamento di integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede legale in Milano e stabilimento in Sparanise (Caserta).
Il trattamento di integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterificio Di-Bi di Pisticci Scalo (Matera).
Il trattamento di integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore di ventisei operai dipendenti dalla S.p.a. Rilecart, con sede e stabilimento in Nembro (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 maggio 1984 al 28 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Vizia Transfer, con sede in Avellino ed unità produttive presso lo stabilimento Alfa Sud di Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 30 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Pastificio Guido Ferrara, con stabilimento in S. Paolo Belsito (Napoli), è prolungata al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verde generale elettricità, con sede legale e stabilimento in Benevento, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria ceramica salernitana, con stabilimento in Salerno, è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3 M Italia di S. Marco Evangelista (Caserta), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arpa di Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebring, con sede e stabilimento in Casier (Treviso), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ceramica Tognana, con sede legale e stabilimento in Treviso, è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sardamag di S. Antioco (Cagliari), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termosanitari Turri (Trento), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquifarm - Gruppo industrie alimentari, con sede legale in Milano e stabilimento in Livorno, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore di centonovanta operai dipendenti dalla S.p.a. IBP - Industrie Buitoni Perugina, con sede in Perugia, addetti al reparto pastificio dello stabilimento di Sansepolcro (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 15 ottobre 1984 al 15 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera Paolo e Franco Giurlani di Lucca, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 dicembre 1983 al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore vetro piano in provincia di Pisa, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asso Werke di Calcinaia (Pisa), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Erre Vis di Calcinaia (Pisa), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quid legno di Monteporzio (Pesaro), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ma.Bi.To di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1983 al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 26 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Samsa operativa, con sede e stabilimento in Avellino, è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Meridionale Icosud di Siracusa, è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.F. - Officina meccanica Fradelloni, con sede in Cagliari e stabilimento zona Macchiareddu Assemini (Cagliari), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterplatani di S. Giovanni Gemini (Agrigento), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Gaetano Zocca & C., con sede in Como e stabilimenti in Como e Ospedaletto Euganeo (Padova), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle seguenti società del gruppo Genghini di Roma: Genghini S.p.a., Residence Villa Pamphili S.p.a. e I.C.E. S.p.a., è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla D.R.M. S.p.a., con sede legale in Grugliasco (Torino) e stabilimenti in Grugliasco (Torino) e Castello d'Annone (Torino), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prefabbricati Valsugana di Grigno Valsugana (Trento), è prolungata al 2 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Etnea, con sede e stabilimento in Piano Tavola (Catania), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio G. Oliva, con sede in Genova e stabilimenti in Beinette (Cuneo) e Piaggione (Lucca), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Plastica Morolo S.r.l. di Morolo (Frosinone), è prolungata al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.A. di Airasca Gioacchino & C. di Bagnolo Piemonte (Cuneo), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pe-Fra di Sanfatucchio Castiglione del Lago (Perugia), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elio Gilloga di Acquaviva delle Fonti (Bari), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pierantozzi & Caccavalle di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Borgomanero, in Milano, è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magni confezioni, con sede in Milano e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Brunate, con sede in Lomazzo (Como) e stabilimenti Lomazzo (Como) e Tradate (Varese), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Carraro, con sede e stabilimento in Borgolombardo (Milano), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E.C., con sede in Milano e stabilimenti in Caravaggio (Bergamo) e Lissone (Milano), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantone I.M.A. - Industria macchine agricole di Vercelli, è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samet - Stampaggi metallici, con sede legale in Alpetta (Torino), sede amministrativa e stabilimento in Feletto (Torino), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.P.A. - Fabbrica italiana parati ed affini, con stabilimento in San Marco Evangelista (Caserta), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Samsa operativa, con sede e stabilimento in Avellino, è prolungata al 17 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ma.Bi.To. di Torino, è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla P.M. Costruzioni S.r.l. operante nell'area del comune di Montalbano Jonico (Matera) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto del Frida.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Legatoria Rinascita S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 25 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Napoli Brothers, con sede legale e stabilimento in Vasanello (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1984 al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vilfer, con sede in Alessandria e stabilimento in Ovada (Alessandria), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omca, con sede e stabilimento in Domodossola e unità operative della Lombardia, Liguria, Piemonte, Campania, Veneto e Valle d'Aosta, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Co.Met., con sede in Cagliari e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.L.A.M. - Industria laterizi molisana di Baranello (Campobasso), è prolungata al 1° maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cane profilati, con stabilimento in Cellole (Caserta), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo pastificio S. Antonio Biagio Lecce, stabilimento e uffici di Carolei (Cosenza), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Multindustria di Atessa (Chieti), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Photolabor, con direzione e laboratorio in Napoli, è prolungata al 27 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dixi Shoes di Bracalente e Albano, con sede e stabilimento in Monte Urano (Ancona), è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lesa sport di Simoncelli Amedeo, con sede e stabilimento in Alatri (Frosinone), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.A. di Airasca Gioacchino & C. di Bagnolo Piemonte (Cuneo), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Besate, con sede e stabilimento in Besate (Milano), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma; lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla P.M. Costruzioni S.r.l. operante nell'area del comune di Montalbano Jonico (Matera) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto del Frida.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1322)

MINISTERO DEL TESORO

N. 48

Corso dei cambi dell'8 marzo 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2135 —	2135 —	2135,15	2135 —	—	2135,12	2135,25	2135 —	2135 —	2135 —
Marco germanico	624 —	624 —	624 —	624 —	—	624 —	624 —	624 —	624 —	624 —
Franco francese	204,070	204,070	202,75	204,070	—	204,23	204,40	204,070	204,070	204,06
Fiorino olandese	551 —	551 —	551,40	551 —	—	551,05	551,10	551 —	551 —	551 —
Franco belga	31,039	31,039	31,02	31,039	—	31,03	31,029	31,039	31,039	31 —
Lira sterlina	2260 —	2260 —	2270 —	2260 —	—	2260,25	2260,50	2260 —	2260 —	2260 —
Lira irlandese	1939,60	1939,60	1943 —	1939,60	—	1940,80	1942 —	1939,60	1939,60	—
Corona danese	174,53	174,53	174,50	174,53	—	174,54	174,56	174,53	174,53	174,52
Dracma	14,83	14,83	14,90	14,83	—	—	14,82	14,83	14,83	—
E.C.U.	1384,80	1384,80	1387 —	1384,80	—	1384,52	1384,30	1384,80	1384,80	1384,80
Dollaro canadese	1518 —	1518 —	1524 —	1518 —	—	1518,10	1518,30	1518 —	1518 —	1518 —
Yen giapponese	8,130	8,130	8,15	8,130	—	8,12	8,127	8,130	8,130	8,13
Franco svizzero	731,98	731,98	733,10	731,98	—	731,44	730,90	731,98	731,98	731,98
Scellino austriaco	88,705	88,705	88,80	88,705	—	88,75	88,595	88,705	88,705	88,70
Corona norvegese	217,98	217,98	218,50	217,98	—	217,94	217,90	217,98	217,98	217,98
Corona svedese	220,10	220,10	220,50	220,10	—	220,03	219,96	220,10	220,10	220,10
FIM	301,50	301,50	301,50	301,50	—	301,47	301,45	301,50	301,50	—
Escudo portoghese	11,31	11,31	11,45	11,31	—	11,37	11,43	11,31	11,31	11,30
Peseta spagnola	11,278	11,278	11,31	11,278	—	11,27	11,275	11,278	11,278	11,28

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 marzo 1985

Dollaro USA	2135,125	Lira irlandese	1940,800	Scellino austriaco	88,650
Marco germanico	624 —	Corona danese	174,545	Corona norvegese	217,940
Franco francese	204,235	Dracma	14,825	Corona svedese	220,030
Fiorino olandese	551,050	E.C.U.	1384,550	FIM	301,475
Franco belga	31,034	Dollaro canadese	1518,150	Escudo portoghese	11,370
Lira sterlina	2260,250	Yen giapponese	8,128	Peseta spagnola	11,276
		Franco svizzero	731,440		

Media dei titoli dell'8 marzo 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	96,400
» 6% » » 1971-86	92,500
» 6% » » 1972-87	91,950
» 9% » » 1975-90	91,100
» 9% » » 1976-91	89 —
» 10% » » 1977-92	94,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	94,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,200
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16%	102 —
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,300
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 4-1983/85	99,975
» » » » 1- 5-1983/85	100,100
» » » » 1- 6-1983/85	100,375
» » » » 1- 1-1982/86	101,800
» » » » 1- 3-1982/86	103,500
» » » » 1- 5-1982/86	102,900
» » » » 1- 6-1982/86	103,100
» » » » 1- 7-1982/86	103,450
» » » » 1- 8-1982/86	102,875
» » » » 1- 9-1982/86	102,400
» » » » 1-10-1982/86	102,300
» » » » 1-11-1982/86	102,700
» » » » 1-12-1982/86	102,400
» » » » 1- 7-1983/86	101,350
» » » » 1- 8-1983/86	101,275
» » » » 1- 9-1983/86	101,225
» » » » 1-10-1983/86	101,175
» » » » 1- 1-1983/87	102,800
» » » » 1- 2-1983/87	103 —
» » » » 1- 3-1983/87	103,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87	102,700
» » » » 1- 5-1983/87	102,900
» » » » 1- 6-1983/87	103,050
» » » » 1-11-1983/87	101,725
» » » » 1-12-1983/87	101,950
» » » » 1- 7-1983/88	103,250
» » » » 1- 8-1983/88	103,200
» » » » 1- 9-1983/88	103,225
» » » » 1-10-1983/88	103 —
» » » » 1-11-1983/88	104,050
» » » » 1- 1-1984/88	101,750
» » » » 1- 2-1984/88	102,250
» » » » 1- 3-1984/88	101,900
» » » » 1- 4-1984/88	101,250
» » » » 1- 5-1984/88	101,800
» » » » 1- 6-1984/88	101,450
» » » » 1-12-1983/90	104,075
» » » » 1- 1-1984/91	103,950
» » » » 1- 2-1984/91	104 —
» » » » 1- 3-1984/91	102,650
» » » » 1- 4-1984/91	102,625
» » » » 1- 5-1984/91	102,500
» » » » 1- 6-1984/91	102,600
» » » » 1- 7-1984/91	101,625
» » » » 1- 8-1984/91	101,650
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,225
» » » 17 % 1- 7-1985	100,900
» » » 17 % 1-10-1985	101,550
» » » 16 % 1- 1-1986	101,650
» » » 14 % 1- 4-1986	100,600
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,075
» » » » 1983/90 11,50 %	105,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 49

Corso dei cambi dell'11 marzo 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2097 —	2097 —	2097,10	2097 —	2096,50	2096,50	2096 —	2097 —	2097 —	2097 —
Marco germanico	623,52	623,52	624 —	623,52	623,50	623,43	623,35	623,52	623,52	623,52
Franco francese	204,23	204,23	204,25	204,23	204,25	204,19	204,15	204,23	204,23	204,23
Fiorino olandese	551,63	551,63	551,60	551,63	551,65	551,61	551,60	551,63	551,63	551,63
Franco belga	31,037	31,037	31,0350	31,037	31,85	31,03	31,03	31,037	31,037	31,03
Lira sterlina	2266,75	2266,75	2266,75	2266,75	2267,25	2267,75	2268,75	2266,75	2266,75	2266,75
Lira irlandese	1941,20	1941,20	1943 —	1941,20	1941,25	1941,20	1941,20	1941,20	1941,20	—
Corona danese	174,56	174,56	174,75	174,56	174,50	174,53	174,50	174,56	174,56	174,56
Dracma	14,79	14,79	14,85	14,79	—	—	14,78	14,79	14,79	—
E.C.U.	1387,20	1387,20	1388 —	1387,20	1387,10	1387,10	1387 —	1387,20	1387,20	1387,20
Dollaro canadese	1502,90	1502,90	1506 —	1502,90	1502,25	1502,82	1502,75	1502,90	1502,90	1502,90
Yen giapponese	8,06	8,06	8,08	8,06	8,05	8,05	8,055	8,06	8,06	8,6
Franco svizzero	731,50	731,50	732,80	731,50	731,75	731,75	732 —	731,50	731,50	731,50
Scellino austriaco	88,72	88,72	88,88	88,72	88,75	88,74	88,76	88,72	88,72	88,72
Corona norvegese	217,69	217,69	218 —	217,69	217,50	217,60	217,52	217,69	217,69	217,69
Corona svedese	219,50	219,50	220 —	219,50	219,50	219,47	219,45	219,50	219,50	219,50
FIM	300,95	300,95	301 —	300,95	301 —	301 —	301,05	300,95	300,95	—
Escudo portoghese	11,30	11,30	11,30	11,30	11,27	11,27	11,25	11,30	11,30	11,30
Peseta spagnola	11,26	11,26	11,2650	11,26	11,25	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 marzo 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2096,500
Marco germanico	623,435
Franco francese	204,190
Fiorino olandese	551,615
Franco belga	31,033
Lira sterlina	2267,750
Lira irlandese	1941,200
Corona danese	174,530
Dracma	14,785
E.C.U.	1387,100
Dollaro canadese	1502,825
Yen giapponese	8,057
Franco svizzero	731,750
Scellino austriaco	88,740
Corona norvegese	217,605
Corona svedese	219,475
FIM	301 —
Escudo portoghese	11,275
Peseta spagnola	11,260

Media dei titoli dell'11 marzo 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57,250
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	96,400
» 6 % » » 1971-86	92,500
» 6 % » » 1972-87	91,900
» 9 % » » 1975-90	91,100
» 9 % » » 1976-91	89 —
» 10 % » » 1977-92	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	101,750
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,300
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 4-1983/85	100 —
» » » » 1- 5-1983/85	100,200
» » » » 1- 6-1983/85	100,45
» » » » 1- 1-1982/86	102,050
» » » » 1- 3-1982/86	103,050
» » » » 1- 5-1982/86	102,400
» » » » 1- 6-1982/86	103,300
» » » » 1- 7-1982/86	103,200
» » » » 1- 8-1982/86	102,600
» » » » 1- 9-1982/86	102,250
» » » » 1-10-1982/86	102,300
» » » » 1-11-1982/86	102,600
» » » » 1-12-1982/86	102,450
» » » » 1- 7-1983/86	101,425
» » » » 1- 8-1983/86	101,325
» » » » 1- 9-1983/86	101,200
» » » » 1-10-1983/86	101,200
» » » » 1- 1-1983/87	102,850
» » » » 1- 2-1983/87	102,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87	103,700
» » » » 1- 4-1983/87	102,700
» » » » 1- 5-1983/87	102,700
» » » » 1- 6-1983/87	102,950
» » » » 1-11-1983/87	102,150
» » » » 1-12-1983/87	102,200
» » » » 1- 7-1983/88	103,300
» » » » 1- 8-1983/88	103,175
» » » » 1- 9-1983/88	103,150
» » » » 1-10-1983/88	103 —
» » » » 1-11-1983/88	104,150
» » » » 1- 1-1984/88	101,650
» » » » 1- 2-1984/88	101,750
» » » » 1- 3-1984/88	101,650
» » » » 1- 4-1984/88	101,350
» » » » 1- 5-1984/88	101,600
» » » » 1- 6-1984/88	101,500
» » » » 1-12-1983/90	104,150
» » » » 1- 1-1984/91	103,900
» » » » 1- 2-1984/91	104,075
» » » » 1- 3-1984/91	102,750
» » » » 1- 4-1984/91	102,650
» » » » 1- 5-1984/91	102,650
» » » » 1- 6-1984/91	102,650
» » » » 1- 7-1984/91	101,750
» » » » 1- 8-1984/91	101,675
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,150
» » » 17 % 1- 7-1985	100,925
» » » 17 % 1-10-1985	101,500
» » » 16 % 1- 1-1986	101,575
» » » 14 % 1- 4-1986	100,450
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,950
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,950
» » » » 1983/90 11,50 %	105,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1985

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1985 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1984		64.883.249.972		
Gestione di bilancio	Entrate finali	11.857.912.843.436		— 6.219.129.180.299
	Spese finali		18.077.042.023.735	
	Rimborso di prestiti		7.509.761.934.525	
	Accensione di prestiti	11.210.889.602.904		
	TOTALE	23.068.802.446.340	25.586.803.958.260	— 2.518.001.511.920
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	151.902.798.111.542	143.106.818.764.949	+ 8.795.979.346.593
	Crediti di tesoreria	58.633.397.088.028	64.909.825.619.876	— 6.276.428.531.848
	TOTALE	210.536.195.199.570	208.016.644.384.825	+ 2.519.550.814.745
	TOTALE COMPLESSIVO	233.669.880.895.882	233.603.448.343.085	
Fondo di cassa al 31 gennaio 1985			66.432.552.797	+ 1.549.302.825
	TOTALE A PAREGGIO	233.669.880.895.882	233.669.880.895.882	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1984	Al 31 gennaio 1985	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	64.883.249.972	66.432.552.797	+ 1.549.302.825
Crediti di tesoreria	156.543.907.779.467	162.820.336.311.315	+ 6.276.428.531.848
TOTALE	156.608.791.029.439	162.886.768.864.112	+ 6.277.977.834.673
Debiti di tesoreria	365.719.923.632.588	374.515.902.979.181	— 8.795.979.346.593
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 209.111.132.603.149	— 211.629.134.115.069	— 2.518.001.511.920

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 gennaio 1985: 1.036 (milioni di lire).

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 GENNAIO 1985

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	10.837.108.796.847 *				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	869.692.661.471 *				
ENTRATE CORRENTI . . .	11.706.801.458.318 *	TITOLO I — **Spese correnti** . .	15.629.809.621.431	Risparmio pubblico	— 3.923.008.163.113 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	151.111.385.118 *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	2.447.232.402.304		
ENTRATE FINALI . . .	11.857.912.843.436	**SPESE FINALI** . . .	18.077.042.023.735	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 6.219.129.180.299
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	7.509.761.934.525		
ENTRATE FINALI . . .	11.857.912.843.436	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	25.586.803.958.260	Ricorso al mercato	— 13.728.891.114.824
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	11.210.889.602.904				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	23.068.802.446.340	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	25.586.803.958.260	Saldo di esecuzione del bilancio	— 2.518.001.511.920

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 1° aprile 1985, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio affari finanziari, ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1985:

1) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.717 titoli di L. 50.000
» 2.553 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.362.350.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 229 titoli di L. 50.000
» 803 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 412.950.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 1.071 titoli di L. 50.000
» 830 titoli di » 500.000
» 478 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 946.550.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 90 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 374 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 391.000.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 196 titoli di L. 50.000
» 168 titoli di » 500.000
» 233 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 326.800.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 97 titoli di L. 50.000
» 49 titoli di » 500.000
» 118 titoli di » 1.000.000
» 17 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 232.350.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 29 titoli di L. 500.000
» 10 titoli di » 1.000.000
» 21 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 129.500.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 24 titoli di L. 500.000
» 20 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 112.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 43 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 21.500.000.

2) 5,50 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 2.372 titoli di L. 50.000
» 2.671 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.454.100.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 202 titoli di L. 50.000
» 227 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 123.600.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 174 titoli di L. 50.000
» 96 titoli di » 500.000
» 240 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 296.700.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 691 titoli di L. 50.000
» 377 titoli di » 500.000
» 442 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 665.050.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 343 titoli di L. 50.000
» 159 titoli di » 500.000
» 106 titoli di » 1.000.000
» 26 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 332.650.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 29 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di » 500.000
» 53 titoli di » 1.000.000
» 105 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 586.950.000.

3) 6 % s.s. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 290 titoli di L. 50.000
» 204 titoli di » 250.000
» 391 titoli di » 500.000
» 1.044 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.305.000.000.

4) 6 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 176 titoli di L. 12.500
» 1.689 titoli di » 50.000
» 530 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 351.650.000;

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:
n. 788 titoli di L. 12.500
» 5.060 titoli di » 50.000
» 3.965 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.245.350.000;

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 610 titoli di L. 12.500
» 4.711 titoli di » 50.000
» 4.029 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.257.675.000;

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 90 titoli di L. 50.000
» 30 titoli di » 500.000
» 34 titoli di » 1.000.000
» 42 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 263.500.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 155 titoli di L. 50.000
» 202 titoli di » 500.000
» 388 titoli di » 1.000.000
» 138 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.186.750.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.348 titoli di L. 50.000
» 1.042 titoli di » 500.000
» 1.007 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.605.400.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 5.000.000
» 5 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 678 titoli di L. 50.000
» 199 titoli di » 500.000
» 217 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 355.400.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.217 titoli di L. 50.000
» 773 titoli di » 500.000
» 612 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
» 1 titolo di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.079.350.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 184 titoli di L. 50.000
» 190 titoli di » 500.000
» 115 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 219.200.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 464 titoli di L. 50.000
» 410 titoli di » 500.000
» 270 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 498.200.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 336 titoli di L. 50.000
» 325 titoli di » 500.000
» 336 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 515.300.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 459 titoli di L. 50.000
» 651 titoli di » 500.000
» 490 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 838.450.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 488 titoli di L. 50.000
» 430 titoli di » 500.000
» 249 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 488.400.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 300 titoli di L. 50.000
» 341 titoli di » 500.000
» 446 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 631.500.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 435 titoli di L. 50.000
» 585 titoli di » 500.000
» 453 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 767.250.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 64 titoli di L. 50.000
» 153 titoli di » 500.000
» 101 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 180.700.000.

5) 7 % s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 16 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.160.000.000.

6) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 500.000
» 78 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 81.250.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 46 titoli di L. 50.000
» 39 titoli di » 500.000
» 285 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 306.800.000.

7) 7 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 272 titoli di L. 50.000
» 187 titoli di » 500.000
» 176 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 283.100.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 28 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 28.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 402 titoli di L. 50.000
» 802 titoli di » 500.000
» 755 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.176.100.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 225 titoli di L. 50.000
» 175 titoli di » 500.000
» 288 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 386.750.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 266 titoli di L. 100.000
» 217 titoli di » 500.000
» 275 titoli di ». 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 410.100.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 303 titoli di L. 100.000
» 581 titoli di » 500.000
» 943 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.263.800.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 163 titoli di L. 100.000
» 338 titoli di » 500.000
» 711 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 896.300.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 236 titoli di L. 100.000
» 520 titoli di » 500.000
» 1.438 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.721.600.000.

8) 8 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 95 titoli di L. 100.000
» 177 titoli di » 500.000
» 1.843 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.941.000.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 81 titoli di L. 100.000
» 255 titoli di » 500.000
» 3.160 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.295.600.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 7 titoli di » 500.000
» 137 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 140.600.000.

9) 9 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 3 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 31.600.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 17 titoli di L. 100.000
» 66 titoli di » 500.000
» 1.067 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.101.700.000.

10) 10 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 500.000
» 498 titoli di » 1.000.000
» 86 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 932.000.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 100.000
» 13 titoli di » 500.000
» 2.243 titoli di » 1.000.000
» 325 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.875.200.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 500.000
» 1.183 titoli di » 1.000.000
» 223 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.299.500.000.

11) 10 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 21 titoli di L. 100.000
» 63 titoli di » 500.000
» 734 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 767.600.000.

12) 12 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 212 titoli di L. 1.000.000
» 27 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 347.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 457 titoli di L. 1.000.000
» 108 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 997.000.000.

13) 13,50 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 159 titoli di L. 1.000.000
» 23 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 274.000.000;

Emissione II 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 387 titoli di L. 1.000.000
» 155 titoli di » 5.000.000
» 99 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.152.000.000.

14) 16,50 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 910 titoli di L. 1.000.000
» 1.610 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.960.000.000;

Emissione II 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 1.020 titoli di L. 1.000.000
» 1.785 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 9.945.000.000.

15) 16,50 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 37 titoli di L. 1.000.000
» 89 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 482.000.000.

16) 16,50 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 183 titoli di L. 1.000.000
» 119 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 778.000.000.

17) 17 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 280 titoli di L. 1.000.000
» 560 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.080.000.000.

18) 17 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 315 titoli di L. 1.000.000
» 525 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.940.000.000.

19) 17 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 165 titoli di L. 1.000.000
» 185 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.090.000.000;

Emissione 1983 *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 1.000.000
» 18 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 99.000.000.

20) 17,50 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 880 titoli di L. 1.000.000
» 1.440 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.080.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 385 titoli di L. 1.000.000
» 560 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.185.000.000.

21) 17,50 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 75 titoli di L. 1.000.000
» 150 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 825.000.000;

Emissione seconda 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 195 titoli di L. 1.000.000
» 390 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.145.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 180 titoli di L. 1.000.000
» 300 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.680.000.000.

22) 17,50 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 205 titoli di L. 1.000.000
» 158 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 995.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 98 titoli di L. 1.000.000
» 81 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 503.000.000;

Emissione 1983 *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 1.000.000
» 6 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 33.000.000.

23) 18 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 385 titoli di L. 1.000.000
» 700 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.885.000.000;

Emissione seconda 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 480 titoli di L. 1.000.000
» 912 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.040.000.000.

24) 18 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 161 titoli di L. 1.000.000
» 66 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 491.000.000.

Totale generale L. 103.387.725.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(1358)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Società agricola cooperativa di Subit a r.l. », in Subit di Attimis.

Con deliberazione 15 febbraio 1985, n. 649, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di sei mesi il mandato conferito al dott. Gianluigi Tavano residente in Udine, via Aquileia, 11/2 in ordine alla gestione commissariale della « Società agricola cooperativa di Subit a r.l. », in Subit di Attimis, costituita il 17 luglio 1932 per rogito notaio dott. Alfredo Cavalieri di Udine.

(1183)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Pont-Saint-Martin

Con deliberazione della giunta regionale n. 959 dell'8 febbraio 1985, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata, con modificazioni, la variante al piano regolatore generale del comune di Pont-Saint-Martin adottata con deliberazione consiliare n. 21 del 26 marzo 1982.

Copia di detta deliberazione e della variante, munita del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità della variante.

(1249)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per i posti sotto indicati:

Rettorato:

servizi generali . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Balbi, n. 5, 16126 Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(1387)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Sassari

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di magistero:

istituto e laboratorio di geografia . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(1388)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (sttima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di seconda clinica chirurgica per le esigenze della seconda cattedra di patologia chirurgica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di patologia chirurgica - Istituto di seconda clinica chirurgica - Policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma, alle ore 9 del centododicesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso. La seconda e terza prova si svolgeranno rispettivamente il centotredicesimo e centoquattordicesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di quinta clinica medica generale e terapia medica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto di quinta clinica medica generale e terapia medica - Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di microbiologia . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto di microbiologia - Facoltà di farmacia - Città universitaria - Piazzale Aldo Moro n. 5 - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centoquindicesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(1385)

Concorso a due posti di bidello presso l'Università di Macerata

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli (seconda qualifica funzionale) delle università e degli istituti di struzione universitaria per due posti presso l'Università degli studi di Macerata.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigente.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Macerata, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Macerata.

(1386)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale, per esami, a dieci posti di revisore nel ruolo organico del personale dell'esercizio da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 1 del 1° gennaio 1985, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 dicembre 1982, n. 4864, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1984, registro n. 34, foglio n. 329, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di revisore in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio, quinta categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio, bandito con decreto ministeriale 8 aprile 1981, n. 4272.

(1253)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica al concorso a quattordici posti di traduttore-interprete per la lingua spagnola. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 57 del 7 marzo 1985).

Il terzo comma dell'art. 5 del concorso citato in epigrafe è sostituito dal seguente:

«La prova pratica di carattere professionale consiste nella traduzione senza vocabolario, di un brano dall'italiano nella lingua *spagnola* ed in un'altra lingua straniera scelta dal candidato, compresa tra le seguenti: inglese, francese, russo, sloveno, *tedesco*».

(1426)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Sessione annuale degli esami di idoneità ai sensi degli articoli 8, 13 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ed in particolare gli articoli 8, 13 e 18, terzo comma;

Delibera:

Art. 1.

E' indetta, per il mese di settembre 1985, la sessione annuale degli esami di idoneità di cui agli articoli 8, 13 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame:

1) dottori commercialisti e ragionieri, iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

2) persone, munite di titoli di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni indicate nel secondo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Qualora le suddette funzioni siano state svolte presso una società di revisione, dovrà essere fornita prova che le stesse hanno comportato l'espletamento di attività di tipo dirigenziale, con assunzione di responsabilità completa nello svolgimento degli incarichi di revisione e certificazione.

In entrambe le fattispecie di cui ai punti 1) e 2) possono essere ammessi professionisti con qualifiche estere corrispondenti, iscritti nei corrispondenti albi esteri o muniti di equipollente titolo di studio o abilitazione professionale. L'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche, dell'iscrizione nell'albo o dell'abilitazione professionale o dei titoli di studio è valutata dalla commissione.

Gli aspiranti debbono rivolgere domanda alla Commissione nazionale per le società e la borsa inviandola entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, sottoscritte dall'interessato e redatte in carta da bollo, debbono essere corredate dei documenti in carta bollata occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo precedente. Il candidato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità: la data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, la buona condotta morale e civile.

Il candidato dovrà altresì impegnarsi — qualora sia dichiarato idoneo agli esami di cui all'art. 1 — a produrre, a pena di decadenza dall'esame, i seguenti documenti attestanti: la data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, la buona condotta (certificato di buona condotta o del casellario giudiziale). Tali documenti, che dovranno essere presentati entro il termine che sarà fissato dalla commissione di esame, dovranno essere redatti su carta bollata e conformemente alle vigenti norme di legge.

La firma in calce alla domanda d'esame dovrà essere autenticata da un notaio oppure con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 3.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

1) prove scritte; svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

a) revisione contabile (principi contabili e di revisione) e contabilità generale;

b) diritto commerciale e tributario d'impresa;

2) prove orali; vertono sulle materie che sono oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) analisi finanziaria e di bilancio;
b) contabilità analitica dei costi;
c) sistemi di informazione e controlli interni d'azienda;
d) economia d'azienda.

Art. 4.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Art. 5.

Con successive delibere della Commissione nazionale per le società e la borsa, che saranno pubblicate nel Bollettino Consob, verranno indicate la sede di esame, la data delle prove scritte, le modalità di svolgimento delle prove d'esame e sarà nominata la commissione di esame ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Consob.

Roma, addì 27 febbraio 1985

p. *Il presidente*: PAZZI

(1400)

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale laureato di posizioni funzionali apicali ed intermedie e di personale amministrativo presso varie unità sanitarie locali.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ingegnere coordinatore presso l'USL n. 11;
sei posti di direttore amministrativo capo servizio di cui:
un posto rispettivamente presso le UU.SS.LL. 1, 2, 8 e 18;
due posti presso l'USL n. 11;

un posto di farmacista coadiutore;
due posti di veterinario coadiutore dell'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
tre posti di biologo coadiutore;
tre posti di fisico coadiutore;
due posti di psicologo coadiutore;
dieci posti di direttore amministrativo;
otto posti della posizione funzionale di vice direttore amministrativo del profilo professionale di direttore amministrativo;
quindici posti della posizione funzionale di collaboratore coordinatore del profilo professionale di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore medicina di base nel territorio della regione in Genova.

(1402)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 61 del 12 marzo 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

***Ordine dei medici di Milano e provincia*: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista-dattilografo.**

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1984, n. 61.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 56/77, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 12 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Alla lettera *a*) dopo la parola: « comprensori », sono aggiunte le parole: « o di aree sub-comprensoriali di particolare interesse ambientale ed economico; i progetti territoriali operativi di cui all'art. 8-*bis* ».

Art. 2.

All'art. 4 della legge regionale n. 56/77, sono apportate le seguenti modifiche:

Nel secondo comma la lettera *a*) è così sostituita:

« *a*) La formazione dei piani territoriali dei comprensori o di aree sub-comprensoriali di particolare interesse ambientale ed economico, e li coordina ed integra fino a costituire un quadro unitario esteso all'intero territorio regionale;

b) l'individuazione, il coordinamento e la formazione dei progetti territoriali operativi ».

Il punto *b*) diviene il punto *c*).

Il punto *c*) diviene il punto *d*).

Il punto *d*) diviene il punto *e*).

Nell'ultimo comma, che diviene penultimo, la lettera *c*) è sostituita con la lettera *d*).

Viene aggiunto un ultimo comma che recita: « La Regione può altresì provvedere alla formazione del piano territoriale regionale, quale parte integrante del piano regionale di sviluppo a norma della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale n. 56/77, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 5 - *Contenuti del piano territoriale.* — Il piano territoriale, di cui al precedente art. 3, individua la struttura territoriale del sistema insediativo e dell'ambiente naturale e le politiche per la sua trasformazione e gestione, che sulla base degli indirizzi programmatici formulati dalla Regione, si rendono necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.

Per l'attuazione delle politiche individuate, il piano territoriale:

a) può definire direttamente a livello esecutivo i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali e socio-economici, che la realizzazione di tali interventi può complessivamente determinare;

b) fornisce indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore;

c) fornisce indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, nel rispetto delle competenze statali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

A tale scopo, e secondo le modalità indicate al comma precedente, il piano territoriale definisce:

a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dell'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;

b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;

c) i sistemi relativi alle reti infrastrutturali, ai servizi, alle attrezzature, agli impianti produttivi di interesse regionale, sulla base delle valutazioni dei fabbisogni attuali e futuri nonché i sistemi delle aree di interesse paesaggistico e turistico;

d) la diversa distribuzione nel territorio dei pesi insediativi delle diverse attività e della popolazione;

e) i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;

f) i casi in cui la specificazione o l'attuazione del piano territoriale sono subordinate alla formazione di P.T.O., delimitandone le relative aree, le opere ed i sistemi infrastrutturali di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici da comprendere o meno in progetti territoriali operativi;

g) le aree sub-comprensoriali, così come individuate alla lettera *d*) dell'art. 11 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, nonché le unità geografiche per l'adeguamento ed il coordinamento dei P.R.G. rispetto alle indicazioni del P.T e per l'attuazione dei programmi pluriennali e di settore.

Il piano territoriale definisce inoltre i criteri e gli indirizzi per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e può dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale.

Il P.T. costituisce quadro di riferimento per la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati sul territorio ».

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale n. 56/77, è sostituito dal seguente:

« Art. 6 - *Elaborati del piano territoriale.* — Il piano territoriale è costituito dai seguenti elaborati:

1) la relazione, che contiene l'illustrazione dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'art. 5 della presente legge, con la precisazione dell'arco temporale assunto per gli interventi previsti dal piano e del relativo programma pluriennale di intervento e di spesa secondo quanto previsto al punto *d*) dell'art. 12 della legge regionale n. 43/1977;

2) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, e comunque non inferiore a 1:100.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui al terzo comma dell'art. 5 della presente legge;

3) le norme di attuazione, contenenti anche i criteri, gli indirizzi, le direttive per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;

4) gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quant'altro necessario a definire lo stato di fatto ».

Art. 5.

L'art. 7 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 56/77, è sostituito dai seguenti:

« I piani territoriali di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, sono formati ed approvati secondo le procedure dei seguenti commi.

Il piano territoriale esteso al territorio dell'intera Regione, in quanto parte integrante del piano regionale di sviluppo, è formato ed approvato secondo le procedure previste, per la formazione, approvazione ed attuazione del piano regionale di sviluppo, dalla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43.
I piani territoriali di livello comprensoriale sono formati ed approvati secondo le seguenti procedure ».

Al quinto comma, dopo le parole: « atti al comitato comprensoriale » il testo, sino a fine comma viene così sostituito:

« Decorso tale termine il comitato comprensoriale provvede alla redazione del progetto di piano, ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge e sulla base del parere espresso dalla giunta regionale, ove pervenuto, e lo trasmette, entro i successivi centoventi giorni alla Regione, previa deliberazione del consiglio comprensoriale ».

Dopo il sesto comma viene aggiunto il seguente:

« Il progetto di piano territoriale è composto dagli elaborati di cui al precedente art. 6 con grado di approfondimento adeguato ai principi ed ai criteri generali adottati ».

Al settimo comma dopo la parola: « Entro » il termine « novanta giorni » viene sostituito con il termine: « sessanta giorni ».

All'ottavo comma dopo: « La giunta regionale » le parole « entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente esaminate le osservazioni », sono sostituite da: « nei successivi novanta giorni esaminate le osservazioni pervenute entro i termini indicati nel precedente comma, con provvedimento motivato ».

Art. 6.

All'art. 8 della legge regionale n. 56/77, sono apportate le seguenti modifiche:

Il terzo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« L'adeguamento dei P.R.G., da parte dei comuni interessati direttamente o dagli effetti indotti, ai sensi dell'art. 15, lettera *a*), della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, viene effettuato secondo le modalità di cui ai successivi commi ».

Il quarto comma è soppresso e sostituito dal seguente:

Entro dodici mesi dalla pubblicazione del piano territoriale o di sue varianti, i comuni che vi siano tenuti adottano le varianti di adeguamento ai propri piani regolatori che sono approvate con le procedure di cui al secondo comma del successivo art. 17 ».

Al quinto comma le parole: « sei mesi » sono sostituite con: « tre mesi ».

Art. 7.

Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 56/77, è aggiunto il seguente art. 8-*bis*.

« Art. 8-*bis* - *Attuazione del piano territoriale*. — I piani territoriali redatti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, si attuano mediante:

a) l'adeguamento dei piani regolatori generali;

b) gli interventi della Regione in applicazione di leggi statali e regionali;

c) i progetti specifici di opere o sistemi infrastrutturali;

d) i progetti territoriali operativi.

La giunta regionale, in occasione della formazione del programma pluriennale di attività e di spesa e dei suoi aggiornamenti annuali, di cui all'art. 22 della legge regionale n. 43/77, predispone una relazione sullo stato di attuazione dei piani territoriali e dei relativi strumenti di attuazione ».

Art. 8.

Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 56/77, è aggiunto il seguente art. 8-*ter*:

« Art. 8-*ter* - *Il progetto territoriale operativo*. — Il progetto territoriale operativo è strumento di specificazione ed attuazione del piano territoriale.

Esso è formato nei casi e con riferimento alle aree indicate dal piano territoriale salvo quanto previsto nel comma successivo.

Il consiglio regionale, con la deliberazione di approvazione del programma pluriennale di attività e di spesa e dei suoi aggiornamenti annuali, del piano regionale di sviluppo e dei piani territoriali e/o per ragioni d'urgenza adeguatamente motivate, può individuare le ulteriori aree su cui formare il progetto territoriale operativo, definendone gli elementi di riferimento programmatici e i relativi tempi di formazione.

Il progetto territoriale operativo contiene di norma:

a) la specificazione e l'approfondimento delle definizioni ed individuazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del terzo comma del precedente art. 5, nonché, ove necessario, dei criteri, indirizzi, discipline e prescrizioni di cui al quarto comma del predetto articolo;

b) la individuazione anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle infrastrutture di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici, con riferimento ai relativi progetti;

c) la verifica dei contenuti normativi, già definiti dal piano territoriale di comprensorio, da osservarsi nella pianificazione comunale;

d) le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;

e) la valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione degli interventi; la individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie; la indicazione dei soggetti, delle modalità e degli strumenti per la realizzazione, nonché la disciplina, per il coordinamento di programmi pubblici e privati.

Il progetto territoriale operativo, valuta l'impatto sugli elementi ambientali, paesaggistici, sociali ed economici che la realizzazione degli interventi previsti comporta, e delimita gli àmbiti di operatività diretta e di influenza indiretta ».

Art. 9.

Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 56/77, è aggiunto il seguente art. 8-*quater*:

« Art. 8-*quater* - *Elaborati del progetto territoriale operativo*. — Il progetto territoriale operativo è costituito dai seguenti elaborati:

1) la relazione, che contiene: l'illustrazione delle finalità dei criteri e delle scelte, in riferimento allo stato di fatto, al piano regionale di sviluppo, al piano socio-economico e territoriale del comprensorio, o alle eventuali varianti ad esso proposte, ed agli strumenti urbanistici locali; l'individuazione degli effetti indotti, del territorio di operatività diretta e dell'ambito di influenza indiretta;

2) gli allegati, tecnici e statistici, atti ad individuare lo stato di fatto nei suoi aspetti fisici ed urbanistici;

3) le tavole di progetto, in scala non inferiore a 1:25000 per le parti soggette a prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati; le tavole devono essere in scala non inferiore a 1:10000 e, per le opere di cui alla successiva lettera *d*), in scala 1:2000 o catastale. Le tavole definiscono:

a) la struttura generale del territorio considerato;

b) i vincoli territoriali;

c) il sistema infrastrutturale;

d) le opere, con l'individuazione per ciascuna di esse delle principali caratteristiche dimensionali e tecniche;

e) la delimitazione del territorio di operatività diretta;

4) lo studio di impatto ambientale, per la valutazione delle scelte compiute, con la specificazione delle misure proposte per l'eliminazione degli effetti negativi diretti ed indiretti;

5) il programma di fattibilità, illustrante i soggetti degli interventi, i costi, le risorse, le modalità ed i tempi di attuazione;

6) le norme di attuazione;

7) l'elenco dei comuni posti nell'ambito di influenza indiretta.

Nei casi di cui al quarto comma del successivo art. 8-*sexies* il progetto territoriale operativo contiene gli elaborati di cui all'art. 39 ».

Art. 10.

Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 56/77, è aggiunto il seguente art. 8-*quinquies*:

« Art. 8-*quinquies* - *Formazione ed approvazione del progetto territoriale operativo*. — Il consiglio regionale delibera sulla formazione del progetto territoriale operativo su proposta della giunta regionale, dei comitati comprensoriali, dei comuni, delle province, delle comunità montane, nonché di altri soggetti pubblici e privati.

Il progetto territoriale operativo è formato dalla giunta regionale.

La proposta è corredata degli allegati tecnici e descrittivi atti ad individuare le caratteristiche essenziali degli interventi previsti e la loro compatibilità con il piano di sviluppo regionale e con i piani territoriali.

La giunta regionale, ove non sia il soggetto proponente, esprime il proprio motivato parere sulla proposta di progetto territoriale operativo, sulla base degli elaborati di cui al comma precedente.

La proposta di P.T.O. viene inviata ai comuni interessati, i quali esprimono con delibera il proprio parere entro 45 giorni.

Il consiglio regionale si esprime sulla proposta inoltrata dalla giunta con propria deliberazione entro sessanta giorni valutando anche la compatibilità del progetto territoriale operativo proposto con il piano di sviluppo regionale e con i piani territoriali, individua le priorità e — ove ricorrano i casi di cui al terzo comma del precedente art. 8-*ter* — delimita le aree interessate e definisce gli obiettivi.

Il progetto territoriale operativo è approvato con procedure di cui ai seguenti commi.

La giunta regionale adotta il progetto, previo parere del comitato urbanistico regionale, espresso entro trenta giorni dal ricevimento.

La giunta regionale invia il progetto adottato agli enti locali territoriali ed ai comitati comprensoriali interessati e ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare le eventuali osservazioni nel pubblico interesse entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Entro lo stesso termine con deliberazione i comitati comprensoriali interessati esprimono il proprio parere ed i comuni le proprie osservazioni.

La giunta regionale, nei successivi sessanta giorni, si esprime motivando l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e dei pareri provvedendo alla predisposizione degli elaborati definitivi del progetto e, sentito il comitato urbanistico regionale, sottopone gli atti al consiglio regionale per l'approvazione.

In caso di decorrenza dei termini per i pareri di cui ai commi precedenti o di qualsiasi altro termine assegnato dalla legge o dalla giunta regionale ad organi consultivi, senza che sia stato comunicato il parere, le procedure amministrative riprendono il loro corso, prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato.

L'approvazione del progetto territoriale operativo non conforme ai piani territoriali costituisce variante agli stessi.

Ove la variante riguardi i contenuti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del terzo comma dell'art. 5, gli elaborati del progetto territoriale operativo sono trasmessi al comitato comprensoriale il quale si esprime con deliberazione entro sessanta giorni dal ricevimento.

Entro i successivi sessanta giorni, il consiglio regionale approva il P.T.O. che costituisce ad ogni effetto variante del piano territoriale ».

Art. 11.

Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 56/77, è aggiunto il seguente art. 8-*sexies*:

« Art. 8-*sexies* - *Validità ed efficacia del progetto territoriale operativo.* — Il progetto territoriale operativo ha la validità determinata dal consiglio regionale in relazione alla complessità e alle caratteristiche degli interventi previsti, nei limiti della legislazione statale.

Gli strumenti urbanistici esecutivi che hanno come presupposto il progetto territoriale operativo hanno la validità che a ciascuno di essi è attribuita dalle norme di legge.

Le norme e le altre prescrizioni del progetto territoriale operativo, qualora dichiarate immediatamente prevalenti, hanno immediata applicazione anche in variante alla disciplina urbanistica comunale.

Il progetto territoriale operativo, ove contenga gli elaborati di cui al successivo art. 39 ha efficacia di piano particolareggiato; ove contenga altresì i progetti delle opere ed infrastrutture in esso previste la deliberazione di approvazione del consiglio regionale costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse.

I comuni interessati provvedono ai necessari adempimenti.

Gli oneri relativi sono a carico della Regione.

Qualora i comuni non provvedano entro tre mesi, la giunta regionale esercita i poteri sostitutivi.

Le varianti agli strumenti urbanistici locali diverse da quelle di cui al precedente terzo comma, comunque necessarie per l'attuazione del progetto territoriale sono formate dai comuni secondo quanto previsto all'art. 8, quarto comma.

Le varianti agli strumenti urbanistici locali di cui al presente articolo, sono approvate con deliberazione della giunta regionale previo parere del comitato urbanistico regionale il quale si esprime nella prima seduta successiva al ricevimento degli atti e comunque non oltre trenta giorni ».

Art. 12.

All'art. 9 della legge regionale n. 56/77, vengono apportate le seguenti modifiche:

Alla fine del quarto comma, divenuto il primo, vengono soppresse le parole: « secondo le procedure di cui all'articolo 91-*bis* ».

Il quinto comma diventa il secondo comma.

Il sesto ed ultimo comma diventa il terzo comma.

Al primo comma, divenuto quarto, le parole: « lettera *e*) » vengono soppresse e sostituite da: « provvede alla redazione dei piani paesistici inoltre »; sempre al primo comma le parole: « sentito il consiglio o, in caso di urgenza, la competente commissione consigliare » vengono soppresse e sostituite da: « sentita la competente commissione consiliare ».

Il secondo comma diviene il quinto comma.

Al terzo comma, divenuto sesto ed ultimo comma, dopo le parole: « ove occorra » vengono aggiunte le parole: « nei piani paesistici o »; sempre al terzo comma le parole: « e alle » vengono sostituite da: « e per le »; al termine dello stesso comma vengono aggiunte le parole: « Tali provvedimenti perdono in ogni caso efficacia decorsi i termini di cui all'art. 58 ».

Art. 13.

All'art. 9-*bis* della legge regionale n. 56/77, vengono apportate le seguenti modificazioni:

In apertura del primo comma la parola: « Regione » è sostituita con: « giunta regionale ».

Sempre al primo comma dopo le parole: « delimitate con deliberazione » le parole: « della giunta regionale » sono sostituite con le parole: « del consiglio regionale su proposta della giunta ».

Al termine del primo comma sono aggiunte le parole: « e sentito il comune interessato ».

Al secondo comma dopo le parole; « efficacia sino » le parole: « all'approvazione » sono sostituite con le parole: « all'adozione ».

Al termine del secondo comma vengono aggiunte le parole: « ultimo comma ».

Art. 14.

L'art. 10 della legge regionale n. 56/77, è soppresso e così sostituito:

« Art. 10 - *Variazioni del piano territoriale e del progetto territoriale operativo.* — I piani territoriali estesi al territorio dell'intera Regione o di comprensorio di cui al precedente articolo 3, possono essere modificati, col procedimento di cui all'art. 7 della presente legge, rispettivamente nei casi di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale n. 43/77.

I progetti territoriali operativi possono essere modificati con il procedimento di cui all'art. 8-*quinquies* della presente legge.

Le previsioni e le prescrizioni contenute nei piani territoriali e nei progetti territoriali operativi sono, ove necessario, aggiornate periodicamente sulla base della verifica dello stato di attuazione di cui al precedente art. 8-*bis*, ultimo comma.

Le previsioni e le prescrizioni contenute nei piani territoriali sono verificate almeno ogni dieci anni in relazione al variare delle esigenze sociali ed economiche ».

Art. 15.

L'art. 12 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Al secondo comma sono apportate le seguenti modifiche:

al punto 1) le parole: « il fabbisogno di posti di lavoro, di abitazioni, di servizi e di attrezzature » sono sostituite dalle parole: « le esigenze di sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti residenziali dei servizi e delle attrezzature »;

al punto 3) le parole: « distribuisce sul territorio » sono soppresse e sostituite dalla parola: « individua »;

al punto 4) dopo le parole: « individua e regolamenta » sono aggiunte le parole: « sulla base dei piani agricoli zonali ove operanti »; sempre al punto 4) dopo le parole: « tempo libero » sono aggiunte le parole: « definendo le aree destinate agli standards, di cui agli articoli 21 e 22, oppure individuando gli strumenti esecutivi che devono provvedere a tale specificazione »;

al punto 6) dopo le parole: « di trasporto » vengono inserite le parole: « e di traffico »; sempre al punto 6) vengono soppresse le parole: « primarie, secondarie e terziarie » sostituite da: « articolate con riferimento ai caratteri dell'economia locale »;

al punto 8) il testo è così sostituito: « può individuare nell'ambito degli insediamenti residenziali, nel caso in cui il comune sia obbligato a formare il piano di cui al successivo art. 41, le aree per l'edilizia economica e popolare da realizzare in funzione delle reali esigenze locali per il decennio di validità del piano regolatore generale ».

Viene aggiunto un nuovo punto 11) che recita: « contiene ogni altra previsione idonea al conseguimento delle finalità desumibili dall'art. 11 della presente legge ».

Art. 16.

L'art. 13 della legge regionale n. 56/77, viene così modificato:

Al terzo comma, punto *c*), dopo le parole: « destinazioni d'uso », si aggiunge: « anche parzialmente o totalmente nuove »; al termine del terzo comma dopo le parole: « specifiche tipologiche » il testo, inalterato prosegue come nuovo comma sino a: « presente legge ».

Al quarto comma, che diventa quinto, vengono soppresse le parole: « dell'art. 19 »; dopo le parole: « sono ammessi » la parola: « soltanto » viene sostituita da: « gli ».

Al quinto comma, che diventa sesto, le parole: « secondo comma », sono sostituite dalle parole: « terzo comma ».

Art. 17.

All'art. 14 della legge regionale n. 56/77, primo comma, punto 3), il testo riferito alla lettera *c*) è soppresso e sostituito dal seguente:

« gli sviluppi del piano regolatore generale, in scala non inferiore a 1:2000, relativi ai territori urbanizzati ed urbanizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale; per i territori urbanizzati dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti residenti gli sviluppi del piano regolatore generale in scala 1:2000 possono limitarsi alle parti modificate o sottoposte a particolare disciplina dal piano medesimo ».

Art. 18.

L'art. 15 della legge regionale n. 56/77, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 15 - *Formazione e approvazione del piano regolatore generale comunale.* — Il consiglio comunale adotta preliminarmente una deliberazione programmatica che, sulla base dei contenuti del piano territoriale e di una prima indagine conoscitiva sulla situazione locale e sulle dinamiche in atto, individua gli obiettivi generali da conseguire e delinea i criteri di impostazione del piano regolatore generale.

La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva ai sensi di legge, viene inviata agli organi di decentramento del comune, alla provincia, al comitato comprensoriale, alla comunità montana, alla commissione agricola zonale competenti per territorio, nonché alle organizzazioni sociali più rappresentative presenti sul territorio. Chiunque può presentare osservazioni e proposte secondo le modalità e i tempi indicati nella deliberazione.

Sulla base degli elementi acquisiti il comune elabora il progetto preliminare di piano regolatore e lo adotta entro centottanta giorni dalla deliberazione programmatica.

Il progetto preliminare deve comprendere lo schema della relazione illustrativa di cui al n. 1), gli allegati tecnici di cui al n. 2), le tavole di piano di cui al n. 3), lettere *a*) e *b*), le norme di attuazione di cui al n. 4) del primo comma dell'articolo 14 della presente legge.

I comuni che hanno una popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente alla adozione del progetto preliminare di piano.

Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del comune: è pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione; è messo a disposizione degli organi e degli enti di cui al secondo comma. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Entro centottanta giorni dall'avvenuto deposito, il consiglio comunale adotta il piano regolatore generale motivando l'accoglimento e il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate. Non sono soggette a pubblicazione né a nuove osservazioni le modifiche introdotte nel piano regolatore generale a seguito di accoglimento di osservazioni.

Il piano regolatore adottato è depositato presso la segreteria ed è contemporaneamente pubblicato all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa.

Il piano regolatore generale è inviato alla giunta regionale e al comitato comprensoriale competente. Il comitato comprensoriale esprime il proprio parere sulla base dell'istruttoria operata dal competente servizio della giunta regionale entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della relazione istruttoria e lo trasmette alla giunta regionale, nonché al comune interessato. Qualora il comitato comprensoriale non abbia espresso il proprio parere entro il termine sopra indicato, il competente servizio della giunta regionale trasmette il piano regolatore adottato al comitato urbanistico regionale per gli adempimenti di legge.

Il piano regolatore generale è approvato con deliberazione della giunta regionale, sentito il parere del comitato urbanistico regionale entro centottanta giorni dal suo ricevimento in Regione.

In sede di approvazione del piano regolatore la giunta regionale può apportare, con le procedure di cui ai successivi commi dodicesimo e tredicesimo, modifiche che non mutino le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del piano e i suoi criteri di impostazione, oltre che quelle necessarie per:

a) l'adeguamento del piano alle disposizioni del piano territoriale e dei progetti territoriali operativi;

b) la razionale coordinata organizzazione e realizzazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato e della Regione, anche ai fini dell'eventuale coordinamento con i comuni contermini;

c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

d) l'osservanza degli standards.

Le proposte di modifica, formulate previo parere del comitato urbanistico regionale, sono comunicate al comune che, entro trenta giorni, adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del consiglio comunale, da trasmettersi alla giunta regionale entro quindici giorni dall'apposizione del visto di esecutività.

In caso di silenzio del comune oltre i termini fissati per le controdeduzioni, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel piano regolatore dalla giunta regionale.

La giunta regionale può apportare d'ufficio, senza ricorrere alla procedura di cui ai precedenti commi dodicesimo e tredicesimo, modifiche riguardanti la correzione di errori materiali, i chiarimenti su singole disposizoni e gli adattamenti formali a norme di legge.

Le proposte di modifica che, su parere del comitato urbanistico regionale, mutino parzialmente le caratteristiche del piano regolatore sono comunicate dalla giunta regionale al comune che provvede entro novanta giorni dal ricevimento alla rielaborazione parziale del piano.

Il piano regolatore così modificato è depositato presso la segreteria ed è contemporaneamente pubblicato all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa.

Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse limitatamente alle parti modificate. Entro novanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, il consiglio comunale adotta il piano regolatore modificato, motivando l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate. Il piano è trasmesso alla giunta regionale che lo approva sentito il parere del CUR.

Il piano regolatore generale entra in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di approvazione della giunta regionale ed è esposto in pubblica e continua visione nella sede del comune interessato, del comprensorio e della comunità montana di appartenenza.

La giunta regionale, sentito il parere del comitato urbanistico regionale, delibera la restituzione al comune, per la rielaborazione, dei piani che richiedono sostanziali modifiche di carattere quantitativo, strutturale e distributivo.

In caso di mancata adozione del piano regolatore nei termini stabiliti, la giunta regionale può formare il progetto di piano secondo le procedure di cui ai commi sesto, settimo, ottavo e decimo del presente articolo ».

Art. 19.

L'art. 16 della legge regionale n. 56/77, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 16 - *Piani regolatori intercomunali di comuni consorziati e di comunità montane.* — Due o più comuni contermini, costituiti in consorzio volontario per la formazione congiunta del piano regolatore, possono adottare un piano regolatore intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei piani regolatori comunali, con gli stessi contenuti di cui all'art. 12.

Ai fini della formazione, adozione e pubblicazione dei piani regolatori intercomunali si applicano le norme relative ai piani regolatori generali, intendendosi sostituito il consorzio ai singoli comuni.

Lo statuto del consorzio stabilisce le modalità di partecipazione dei comuni alla formazione del piano regolatore generale intercomunale.

Le comunità montane formano, in attuazione del piano pluriennale di sviluppo economico-sociale ed in coerenza con il piano socio-economico e territoriale del comprensorio, il piano regolatore intercomunale esteso al loro territorio o ad aree sub-comunitarie, con eventuali volontarie aggregazioni di comuni ad esse contermini.

La comunità montana, se delegata espressamente dai comuni appartenenti ad essa o costituenti aree sub-comunitarie, procede alla formazione, adozione e pubblicazione del piano regolatore intercomunale, sostituendosi ai singoli comuni per tutti gli adempimenti relativi. I comuni possono altresì delegare alla comunità montana l'attuazione del piano regolatore.

In mancanza di delega, la deliberazione programmatica, il progetto preliminare, il piano regolatore intercomunale e le controdeduzioni di cui all'art. 15 sono adottati dalla comunità montana e dai singoli comuni per il territorio di propria competenza. Le osservazioni e le proposte previste dal sesto comma dell'art. 15 possono essere presentate al singolo comune o alla comunità montana che provvede a trasmetterle ai comuni.

I consorzi di comuni e le comunità montane che hanno popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente all'adozione del progetto preliminare di piano.

I piani intercomunali o di comunità montana sono trasmessi dal consorzio o dalla comunità montana, anche se sprovvista di delega, alla Regione e al comprensorio.

La Regione, in caso di particolari esigenze o su motivata richiesta di uno o più comuni, stabilisce con deliberazione della giunta regionale, l'obbligo della redazione del piano regolatore intercomunale, ne delimita il perimetro e fissa i termini per la sua adozione.

In caso di mancata adozione nei termini stabiliti dal precedente comma, la giunta regionale forma e adotta il progetto preliminare di piano regolatore intercomunale, lo deposita presso la segreteria dei comuni interessati e lo fa pubblicare per estratto nei rispettivi albi pretori, nonché presso la sede del comprensorio per novanta giorni consecutivi. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

La giunta regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione del piano regolatore intercomunale e, sentito il comitato urbanistico regionale, lo approva con propria deliberazione.

La Regione promuove l'associazione dei comuni non compresi nelle comunità montane per la formazione consortile dei relativi piani regolatori generali intercomunali ».

Art. 20.

L'art. 17 della legge regionale n. 56/77, viene così modificato:

Il secondo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« Le varianti di adeguamento a piani territoriali ed a progetti territoriali operativi vigenti e per la revisione periodica di cui al comma precedente sono adottate dal consiglio comunale ed esaminate secondo le norme di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo dell'art. 15. Non è richiesta in tal caso la deliberazione programmatica.

Al terzo comma dopo le parole: « sostanziali modifiche », sono soppresse le parole: « non sono soggette ad autorizzazione preventiva. Esse ». Sempre al terzo comma dopo le parole: « presentare oservazioni » vengono aggiunte le parole: « nel pubblico interesse ».

Al termine del quarto comma viene aggiunto: « Esse sono formate ed approvate secondo le procedure di cui all'art. 15, fatto salvo quanto previsto all'art. 8-*sexies* ».

Sono soppressi il quinto ed il settimo comma.

Dopo l'ultimo comma vengono aggiunti i seguenti commi:

« Per le varianti e la revisione periodica del piano regolatore generale non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva.

Non costituiscono variante al piano regolatore generale e in quanto previsto dalle norme di attuazione, le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento ammissibili e definiti dal piano regolatore generale per il recupero del patrimonio edilizio esistente, con esclusione degli interventi di cui alla lettera *e*) del terzo comma dell'art. 13, e che non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate a pubblici servizi. Le modificazioni sono decise dal comune, con deliberazione motivata dal consiglio comunale, contestuale alla deliberazione di approvazione del P.P.A., per i comuni obbligati, e relativa agli interventi in esso inclusi.

Le varianti al piano regolatore generale intercomunale, ove abbiano i contenuti di cui al precedente terzo comma, e riguardino il territorio di un solo comune possono essere formate, adottate e pubblicate dal comune interessato previa informazione al consorzio o alla comunità montana.

La variante è trasmessa al consorzio o alla comunità montana che esprime il proprio parere con deliberazione.

Detta deliberazione è trasmessa dal comune interessato alla Regione, unitamente alla variante adottata, per gli adempimenti di cui al nono comma dell'art. 15.

Le varianti al piano regolatore generale intercomunale per i comuni consorziati o già consorziati, relative a parti del territorio od al patrimonio edilizio di un solo comune sono formate ed adottate, previa informazione al consorzio e/o alla comunità montana, e pubblicate a cura del comune interessato ».

Art. 21.

L'art. 18 della legge regionale n. 56/77, viene così modificato:

Al termine del secondo ed ultimo comma vengono aggiunti i seguenti commi:

« Successivamente alla pubblicazione del piano regolatore generale per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, il comune interessato è tenuto all'affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, di un avviso che attesti il deposito in continua visione degli elaborati del piano stesso ai sensi dell'art. 15.

Chiunque può prendere visione di tali elaborati ed ottenerne copia per le parti di suo interesse previo deposito delle relative spese.

Dalla scadenza del periodo di affissione di cui al precedente terzo comma decorrono i termini per l'impugnazione del piano ».

Art. 22.

L'art. 19 della legge regionale n. 56/77, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 19 - ***Obbligo dei comuni di dotarsi di un piano regolatore generale.*** — Tutti i comuni della Regione devono dotarsi di un piano regolatore generale, redatto in conformità alla presente legge.

Qualora il comune permanga nell'inadempienza, trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione può provvedere a far redigere il piano e ad approvarlo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni non possono adottare programmi di fabbricazione ».

Art. 23.

L'art. 20 della legge regionale n. 56/77, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 20 - *Capacità insediativa residenziale.* — La capacità insediativa residenziale ai fini del dimensionamento del piano e della determinazione degli standards urbanistici di cui agli articoli 21 e 22, è data dal rapporto fra volumetria edificata ed edificabile in tutte le aree residenziali o a parziale destinazione residenziale prevista dal piano regolatore generale e l'indice volumetrico abitativo di cui ai successivi commi.

Per quanto riguarda la stima della capacità insediativa, si procede secondo il criterio sintetico o il criterio analitico. Il criterio dovrà essere prescelto nel progetto preliminare ed adeguatamente motivato. Potranno essere prescelti anche entrambi i criteri purché in aree di intervento differenziato.

Secondo il criterio sintetico l'indice volumetrico abitativo medio è pari a 120 mc per ogni abitante nei comuni di cui al terzo comma dell'art. 21 e a 90 mc per ogni abitante in tutti gli altri comuni. Per la destinazione d'uso esclusivamente residenziale tali valori sono pari rispettivamente a 100 mc e 75 mc.

Il criterio analitico è sorretto da una relazione tecnica contenente dettagliate analisi. Per la sua applicazione si procede alla somma delle capacità *insediative rispettivamente riferite:*

a) al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* senza mutamento della destinazione d'uso, del terzo comma dell'art. 13;

b) al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi di cui alle lettere *c)*, con mutamento di destinazione d'uso, *d)* ed *e)* del terzo comma dell'art. 13;

c) alla previsione di nuove edificazioni di cui alle lettere *f)* e *g)* del terzo comma dell'art. 13.

La capacità insediativa di cui alla lettera *a)* del precedente comma è uguale a numero di abitanti residenti rilevati più il numero di vani in abitazioni non occupate; la capacità insediativa di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente comma è pari al rapporto fra il volume previsto dal piano regolatore generale e l'indice volumetrico abitativo da esso stabilito ».

Art. 24.

L'art. 21 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 21 - *Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale.* — Nel piano regolatore generale deve essere assicurata una dotazione complessiva di aree per servizi sociali, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri:

1) *Aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali:*

la dotazione minima complessiva delle aree per servizi sociali è stabilita in 25 mq e sino a 7 mq per abitante può essere reperita in aree private assoggettate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione, secondo le norme del piano regolatore generale« *Tale dotazione è da intendersi*, in linea di massima, così ripartita:

a) 5 mq per abitante di aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo);

b) 5 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati e centri commerciali pubblici);

c) 12,5 mq per abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;

d) 2,50 mq per abitante di aree per parcheggi pubblici.

E' altresì ammessa una dotazione diversa, comunque non inferiore a 18 mq qualora il piano regolatore generale determini una aggregazione di aree per servizi destinate ad attività poli-funzionali.

Nei comuni nei quali la popolazione prevista dal piano regolatore generale non supera i 2000 abitanti la dotazione globale di aree per attrezzature e servizi può essere ridotta a 18 mq.

La verifica dello standard urbanistico residenziale dei piani comunali è effettuata con riferimento alla capacità insediativa residenziale, così come definita nel precedente art. 20.

I piani regolatori generali dei comuni con capacità ricettiva turistica superiore alla popolazione residente sono tenuti ad adeguare alla somma della popolazione residente e di quella turistica media annua prevista i valori di cui alle lettere *c)* e *d)* del primo comma, elevando la dotazione minima di cui alla lettera *c)* a mq 20 per abitante-vano, mentre i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma vanno riferiti esclusivamente alla popolazione residente.

Nei casi di piani regolatori generali intercomunali la dotazione minima di aree è pari alla sommatoria delle dotazioni minime spettante a ciascun comune, in conformità a quanto previsto nei commi precedenti. Il piano intercomunale provvede alla distribuzione fra i comuni di tali quantità e determina le eventuali aggregazioni delle aree per servizi.

2) *Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi:*

la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, di nuovo impianto di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'art. 26, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, è stabilita nella misura del 20% della superficie territoriale a tale scopo destinata; per i comuni siti in territorio montano la dotazione è stabilita nella misura del 10%. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'art. 26, la dotazione minima è stabilita nella misura del 10% della superficie fondiaria.

3) *Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali:*

nei casi di intervento all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'art. 24 sub 1) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui alle lettere *e)* ed *f)* del terzo comma dell'art. 13, la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80 % della superficie lorda di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui alla lettera *g)* del terzo comma dell'art. 13, la dotazione minima è stabilita nella misura del 100 % della superficie lorda di pavimento.

La dotazione minima di aree di cui al punto 3) del precedente comma dovrà essere destinata nella misura di almeno il 50% a parcheggio pubblico. Nei casi di interventi all'interno dei centri storici, di ristrutturazione urbanistica o di completamento la superficie da destinare a parcheggio potrà essere reperita come superficie utile in apposite attrezzature, anche nel sottosuolo.

Ai fini degli standards, di cui al presente articolo, anche per gli interventi di cui ai punti 2) e 3), sono computabili, oltre alle aree delle quali è prevista l'acquisizione da parte della P.A. anche quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento ad uso pubblico, nelle proporzioni definite dai piani regolatori generali o dai loro strumenti di attuazione ».

Art. 25.

L'art. 22 della legge regionale n. 56/77, viene così modificato:

Al primo comma dopo le parole: « superiore a » la cifra: « 10.000 » viene sostituita da: « 20.000 ».

Il secondo comma viene soppresso.

Vengono aggiunti 2 commi che recitano:

« Nei casi di piani regolatori generali intercomunali per la distribuzione nei diversi comuni della dotazione aggiuntiva di aree si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 21.

Il piano territoriale verifica la consistenza qualitativa degli standards nelle aree interessate e determina le esigenze di eventuali aree da garantire nell'ambito di aree sub-comprensoriali ».

Art. 26.

L'art. 24 della legge regionale n. 56/77, viene così modificato:

Al quarto comma:

punto *a)*, vengono soppresse le parole: « e di cui all'articolo 9 della presente legge »;

punto *b)*, dopo le parole: « e/o documentario sono » il testo viene soppresso e sostituito dal seguente: « disciplinati da specifiche norme, anche ai fini dell'eliminazione degli elementi deturpanti ed atte a migliorare la qualità del prodotto edilizio »;

punto *d*), il testo viene soppresso e sostituito dal seguente: « non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempreché disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati ed approvati ai sensi dell'art. 40 ».

Al penultimo comma vengono soppresse le parole: « con apposito ufficio facente parte del servizio urbanistico regionale ».

Art. 27.

Il testo dell'art. 25 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 25 - *Norme per le aree destinate ad attività agricole.* — Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli.

Il piano regolatore, in aderenza agli obiettivi di cui al precedente comma e sulla base dei piani zonali di sviluppo agricolo, ha lo specifico compito di:

a) individuare il territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali e la sua ripartizione nelle grandi classi di: terreni messi a coltura (seminativi, prati, colture legnose specializzate, orticole e floricole), pascoli e prati-pascoli permanenti, boschi, incolti (produttivi e abbandonati);

b) attribuire gli indici di edificabilità per le residenze rurali, nei limiti fissati dal presente articolo;

c) individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché fissare norme atte al potenziamento e all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole;

d) individuare sul territorio agricolo le aree per eventuali annucleamenti rurali e fissarne i limiti e le relative prescrizioni anche al fine dell'insediamento di servizi e di infrastrutture di supporto agli insediamenti agricoli e con essi compatibili;

e) individuare gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riutilizzazione anche per altre destinazioni comprese quelle di carattere agrituristico;

f) individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, o comunque in contrasto con le destinazioni di piano regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento ed eventuale ampliamento o per il loro trasferimento ai sensi dell'art. 53 della presente legge;

g) disciplinare la costruzione delle infrastrutture, delle strutture, delle attrezzature per la produzione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, con dimensionamento proporzionale alle esigenze delle aziende agricole singole e associate interessate e comunque configurabili come attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

h) individuare apposite aree destinate alle infrastrutture, strutture ed attrezzature per allevamenti di animali, di aziende non configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e disciplinare la costruzione delle opere, garantendo comunque una quota di superficie libera almeno pari ai due terzi dell'intero lotto;

i) stabilire le norme per gli interventi ammissibili per le aziende agricole esistenti, localizzate nelle fasce di rispetto e di salvaguardia di cui agli articoli 27, 29 e 30;

l) individuare gli edifici sorti in aree agricole ed adibiti ad usi non agricoli, dettando le relative prescrizioni ai fini del miglioramento igienico-sanitario e funzionale;

m) stabilire le norme operative per la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici rurali esistenti degli imprenditori non a titolo principale, riconosciuti ai sensi del penultimo e ultimo comma della legge regionale n. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni;

n) individuare e normare, ove se ne ravvisi l'esigenza, aree di proprietà pubblica all'interno o ai margini dei centri abitati, per la coltivazione di orti urbani, da assegnare in uso convenzionato a privati che ne facciano richiesta.

Le concessioni per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:

a) agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;

b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera *a*) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;

c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma della legge regionale n. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni e della lettera *m*) del secondo comma del presente articolo, che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.

Tutte le altre concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.

Il piano regolatore non può destinare ad usi extra-agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività, o dotati di infrastrutture e di impianti a supporto dell'attività agricola, e quelli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo di iniziativa pubblica in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo o comunque componenti azienda accorpata, se non in via eccezionale, quando manchino le possibilità di localizzazione alternative, per interventi strettamente necessari alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica, nonché alla riqualificazione edilizia, di cui alla lettera *d*) dell'art. 11, e per gli interventi di completamento di cui alla lettera *f*) del terzo comma dell'art. 13 della presente legge; ulteriori eventuali eccezioni devono essere circostanziatamente motivate.

La Regione con deliberazione della giunta regionale, può adottare provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree di particolare fertilità. I provvedimenti cautelari di inibizione o sospensione hanno efficacia sino alla approvazione del piano regolatore generale elaborato o modificato tenendo conto della particolare fertilità delle aree comprese nel provvedimento cautelare e comunque non oltre i termini di cui all'art. 58.

Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda:

a) il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola;

b) le classi di colture in atto e in progetto documentate a norma del diciottesimo comma del presente articolo;

c) il vincolo del trasferimento di cubatura di cui al diciassettesimo comma;

d) le sanzioni, oltre a quelle del successivo art. 69, per l'inosservanza degli impegni assunti.

L'atto è trascritto a cura dell'amministrazione comunale e a spese del concessionario su registri della proprietà immobiliare.

Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui ai due commi precedenti gli interventi previsti dalle lettere *d*), *e*), *f*) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

E' consentito il mutamento di destinazione d'uso, previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla commissione comunale per l'agricoltura di cui alla legge regionale n. 63/78, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi di cui al comma precedente non costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione della utilizzazione dell'abitazione da parte del concessionario, suoi eredi o familiari, i quali conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcuna concessione.

Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i seguenti limiti:

a) terreni a colture protette in serre fisse: mc 0,06 per mq;

b) terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc 0,05 per mq;

c) terreni a colture legnose specializzate: mc 0,03 per mq;

d) terreni a seminativo ed a prato: mc 0,02 per mq;

e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc 0,01 per mq in misura non superiore a 5 ettari per azienda;

f) terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: mc 0,001 per mq per abitazioni non superiori a 500 mc per ogni azienda.

In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel complesso superare un volume di 1500 mc.

Entro i limiti stabiliti dal comma precedente sono consentiti gli interventi di cui alla lettera *c)* dell'art. 2 della legge regionale 31 luglio 1984, n. 35.

Il piano regolatore in casi eccezionali e motivati può, in deroga ai limiti di densità fondiaria stabiliti dal dodicesimo comma del presente articolo, determinare le cubature massime ammissibili per l'ampliamento delle residenze rurali di imprenditori agricoli a titolo principale per le quali sia stato accertato il particolare disagio abitativo e la contemporanea insufficiente dotazione aziendale di superfici coltivate.

Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al dodicesimo comma del presente articolo è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni incolti ed abbandonati e al lordo degli edifici esistenti.

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le strutture e le attrezzature di cui alla lettera *g)* del secondo comma del presente articolo, anche se comprese nel corpo dell'abitazione.

E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui ed in comuni diversi, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua dalle norme di attuazione del piano regolatore.

Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al piano regolatore.

Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, ai sensi del diciassettesimo comma del presente articolo non è ammesso tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a « non aedificandi » e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

Analogamente, non sono ulteriormente utilizzabili per servire nuove strutture e attrezzature, di cui alla lettera *g)* del secondo comma del presente articolo, i terreni la cui capacità produttiva è già stata impegnata per dimensionare strutture ed attrezzature rurali ».

Art. 28.

L'art. 26 della legge regionale n. 56/77, viene così modificato:

Il titolo viene soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 26 - *Norme generali per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali artigianali commerciali e terziari* ».

Al primo comma, al punto *b)* dopo le parole: « Le arèe di riordino » vengono aggiunte le parole: « e di completamento infrastrutturale »; dopo le parole: « possono essere » viene soppressa la parola: « eventualmente ».

Il punto *e)* è soppresso e sostituito con il seguente: « gli impianti per i quali sono applicabili le norme di cui al successivo terzo comma ».

Al terzo comma, dopo le parole: « Il piano regolatore » il testo viene sostituito con: « definisce quali interventi siano da assoggettare a convenzionamento ».

Dopo il terzo comma viene inserito un nuovo comma che recita:

« Gli interventi rivolti all'utilizzo di aree ed immobili abbandonati e impianti inattivi possono essere disciplinati con prescrizioni di durata anche limitata, sia per quanto concerne le destinazioni d'uso sia per le trasformazioni edilizie temporaneamente necessarie ».

Art. 29.

L'art. 27 della legge regionale n. 56/77, viene così modificato:

Il quarto comma viene soppresso e sostituito dal seguente:

« Nelle fasce di rispetto delle ferrovie previste nei piani regolatori, fermi restando i divieti e le eccezioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazione o ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico ».

Il sesto comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« Ove la situazione orografica, o l'assetto degli abitati e gli edifici esistenti, non consentano — anche ai fini dell'ampliamento degli impianti cimiteriali esistenti — fasce di rispetto della profondità di metri 150, il piano regolatore generale, sulla base di adeguata documentazione, può prevedere con specifiche prescrizioni la parziale riduzione di tali profondità.

Al settimo comma dopo le parole: « dette fasce » vengono soppresse le parole: « le aree di dette fasce di rispetto devono essere asservite alle proprietà degli impianti protetti ».

Dopo l'ottavo comma vengono aggiunti i seguenti commi:

« Le aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di protezione di cui ai commi precedenti possono essere computate, ai fini della edificabilità nelle aree limitrofe, in quanto ammesso dal piano regolatore generale e nei limiti da esso prescritti.

Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di uguale volume su area agricola adiacente, quand'anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità su dette aree e purché non in contrasto con la legge 19 giugno 1939, n. 1497 e non si tratti di aree di particolare pregio ambientale ».

Al decimo comma, divenuto dodicesimo, dopo le parole « ad uso residenziale » sono soppresse le parole: « e non ». La definizione: « igieniche e tecniche » viene sostituita con « igieniche o tecniche ».

Art. 30.

L'art. 29 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Viene aggiunto un ultimo comma che recita:

« Il piano territoriale può stabilire dimensioni diverse da quelle di cui al primo comma, in relazione alle caratteristiche oroidrografiche ed insediative esistenti ».

Art. 31.

L'art. 30 della legge regionale n. 56/77, viene così modificato:

Al secondo comma le parole: « del servizio regionale delle foreste » sono sostituite con le parole: « dei servizi regionali competenti ».

Dopo il terzo comma viene inserito un nuovo comma che recita:

« Il rilascio della concessione o della autorizzazione da parte del sindaco è subordinata alla presentazione del provvedimento autorizzativo di cui al comma precedente ».

Art. 32.

L'art. 32 della legge regionale n. 56/77, viene così modificato:

Al secondo comma le parole da: « , o con specifiche deliberazioni consiliari... » sino a fine comma vengono sostituite con le seguenti: « e, per i comuni non obbligati alla formazione del predetto programma, con specifiche deliberazioni consiliari motivate. Le suddette delimitazioni non costituiscono variante al piano regolatore generale ».

Dopo il terzo comma viene inserito un nuovo comma che recita:

« Ai fini del superamento delle barriere architettoniche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, i comuni promuovono l'introduzione di idonei elementi progettuali, in particolare per quanto attiene l'arredo urbano e l'accessibilità ai pubblici servizi ».

Art. 33.

L'art. 33 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Il sesto comma è soppresso.

L'ottavo comma, diventa settimo, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non è subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione né all'approvazione dello stesso, sempreché non in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale e previo versamento dei contributi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, se dovuti, nei casi previsti dallo art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e nei seguenti casi:

a) interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 13, terzo comma, lettera *c)*;

b) modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;

c) ampliamenti, fino al 50% della superficie coperta e comunque non superiore a 1.000 metri quadrati di solaio utile lordo, di edifici destinati ad attività produttive, purché non nocive e moleste;

d) variazioni delle destinazioni d'uso di edifici esistenti consentite dal piano regolatore generale;

e) modesti ampliamenti delle abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale;

f) interventi urgenti da realizzare a tutela della pubblica incolumità ».

Il nono comma, diventa ottavo, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non è inoltre subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione nei casi e nei limiti temporali previsti dall'art. 91-*quinquies* della presente legge ».

Art. 34.

L'art. 34 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Al secondo comma, punto *a*), dopo le parole: « dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 », vengono aggiunte le parole « con le precisazioni di cui all'art. 41 della presente legge ».

All'ultimo comma dopo le parole: « legge 28 gennaio 1977, n. 10, vengono aggiunte le parole: « con le precisazioni di cui all'art. 41 della presente legge ».

Art. 35.

L'art. 39 della legge regionale n. 56/77, viene così modificato:

E' aggiunto un ultimo comma che recita:

« Gli elaborati di cui ai punti 3) e 4) del precedente comma debbono inoltre contenere specifiche prescrizioni in ordine ai requisiti dell'arredo urbano anche ai fini del superamento delle barriere architettoniche, in applicazione del penultimo comma dell'art. 32 della presente legge ».

Art. 36.

L'art. 40 della legge regionale n. 56/77, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 40 - *Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato.* — Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione del consiglio comunale, è depositato presso la segreteria e pubblicato per estratto all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse. Il piano particolareggiato è inoltrato contemporaneamente al comprensorio affinché esprima le proprie eventuali osservazioni entro sessanta giorni dall'avvenuto deposito.

Il consiglio comunale, decorsi i termini di cui al comma precedente, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche. Qualora non vengano presntate osservazioni la deliberazione di approvazione del piano dovrà farne espressa menzione.

Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano è depositato presso la segreteria del comune e una copia della deliberazione del consiglio comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmesso per conoscenza alla Regione.

La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.

Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.

Il piano particolareggiato, che richieda per la formazione una variante al piano regolatore, è adottato dal consiglio comunale contestualmente alla variante del piano regolatore, con la procedura del primo comma. Il piano particolareggiato e la variante al piano regolatore generale sono inoltrati contemporaneamente al comitato comprensoriale, affinché esprima il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento Il piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni e al parere del comprensorio, viene inviato dal comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante del piano regolatore.

Il piano particolareggiato è approvato contestualmente alla variante con deliberazione della giunta regionale entro novanta giorni dalla data di ricevimento, sentito il parere del comitato urbanistico regionale. Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche d'ufficio con la stessa procedura prevista per il piano regolatore generale all'art. 15, anche in relazione alle osservazioni presentate ed alle proposte del comitato comprensoriale.

Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal piano regolatore generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, è trasmesso subito dopo l'adozione alla commissione regionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali la quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, sentito il comitato comprensoriale, esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e ambientali. Il consiglio comunale con la deliberazione di approvazione adegua il piano particolareggiato al parere della commissione regionale. Avverso tale parere, il comune può ricorrere alla giunta regionale che si deve esprimere nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del ricorso ».

Art. 37.

L'art. 41 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Il terzo comma è sostituito dal seguente nuovo secondo comma:

« Nell'ambito dei comuni che abbiano adottato il piano regolatore intercomunale con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti è obbligatorio la formazione del piano di cui al presente articolo. Sono altresì tenuti a formare il piano per l'edilizia economica e popolare i comuni che nello strumento urbanistico adottato o vigente prevedano almeno una delle seguenti condizioni:

la realizzazione di nuove stanze con interventi di cui alle lettere *f*) e *g*) del terzo comma dell'art. 13, in misura superiore al 20% delle stanze esistenti, sempre che il volume relativo sia superiore a 60.000 mc, con esclusione delle residenze temporanee, e comunque ove sia prevista la realizzazione di più di 90.000 mc per residenza temporanea o permanente;

aree di nuovo impianto destinate ad insediamenti artigianali, industriali e commerciali, complessivamente superiori a 5 ettari.

Sono inoltre tenuti alla formazione del PEEP i comuni per i quali il piano territoriale o lo schema o i progetti territoriali operativi lo prevedano ».

Il quarto comma è sostituito con il seguente nuovo terzo comma:

« I comuni non obbligati, che si avvalgono della facoltà di formare il piano, possono individuare le aree, nella misura necessaria, anche prescindendo dai limiti di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ».

Al quinto comma (già sesto comma), la seconda parte, da « In tal caso » a « consorziati » è sostituita dal seguente testo:

« I comuni facenti parte di comunità montane o di consorzi per la formazione del piano regolatore generale intercomunale e quelli che intendono approvare il programma intercomunale di attuazione possono formare il piano di zona consortile. In tal caso il piano di zona è dimensionato applicando le percentuali minime e massime di cui all'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa dei comuni consorziati. Qualora nessuno dei comuni consorziati sia obbligato a dotarsi di piano e questi non superino complessivamente i 20.000 abitanti, per la definizione del dimensionamento globale degli interventi di edilizia economica e popolare, si applica il disposto specifico di cui al precedente terzo comma ».

Al sesto comma (già settimo comma), prima riga, dopo la parola: « contenuto » è aggiunto: « , gli elaborati ». Sempre al sesto comma, dopo la parola: « articoli » è aggiunto: « 38 ».

Il secondo comma diventa settimo comma.

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 38.

L'art. 41-*bis* viene così modificato:

Al primo comma, quarta riga, vengono soppresse le parole: « sottoposta al controllo di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ». In chiusura del comma, dopo le parole: « piani di recupero » vengono aggiunte le parole: « ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

Il terzo comma diviene il settimo comma è viene così modificato: dopo le parole «di cui» le parole «al precedente comma» vengono sostituite con «al secondo comma».

Il quarto comma diviene il terzo comma.

Il quinto comma, che diviene sesto comma, viene così riscritto:

«Il piano di recupero è approvato e attuato con le procedure stabilite agli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed assume efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione comunale di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge; ove il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal piano regolatore generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, ovvero immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, numero 1089, o soggetti a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si applica l'ultimo comma dell'art. 40 della presente legge. Qualora il piano di recupero preveda interventi da finanziarie per mezzo delle leggi vigenti in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono completate con l'inoltro, da parte del comune, degli elaborati tecnici ed amministrativi al comitato comprensoriale ed alla Regione».

Il sesto comma diviene il quarto comma.

Il settimo comma diviene il quinto comma.

All'ottavo comma, dopo le parole: «Per gli immobili, aree ed edifici» aggiungere «ricadenti nell'ambito delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e». Dopo le parole «al precedente» viene soppressa la parola «terzo».

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 39.

L'art. 42 della legge regionale n. 56/77, è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 42 - *Piano delle aree per insediamenti produttivi.* — Il piano da destinare ad insediamenti produttivi, formato ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ha per oggetto porzioni di territorio destinate ad insediamenti produttivi del piano regolatore con le finalità specificate all'art. 26, sub *a*) e *b*) del primo comma.

Per il contenuto, gli elaborati ed il procedimento di formazione del piano si applicano gli articoli 38, 39 e 40 della presente legge.

I piani di insediamenti produttivi riferiti ad aree di riordino e di completamento infrastrutturale possono comprendere al loro interno anche aree non assoggettabili a regime d'uso pubblico, purché assoggettate ad uno dei regimi di cui ai successivi periodi del presente comma. Il comune, qualora non intenda procedere alla formazione del comparto a norma dell'art. 46 della presente legge, prima di procedere all'espropriazione può, con deliberazione del consiglio, invitare i proprietari degli immobili a realizzare direttamente le opere previste dal piano. Con la predetta deliberazione sono stabiliti i termini entro cui debbono essere presentati i progetti nonché quelli per l'inizio e l'ultimazione delle opere. Il rilascio delle concessioni è subordinato alla stipulazione di una convenzione il cui contenuto è determinato a norma dell'art. 45. La convenzione deve prevedere altresì la destinazione degli immobili da costruire o da recuperare.

Il comune può, nell'ambito delle zone di recupero, formare piani di recupero anche su immobili a destinazione produttiva secondo le procedure di cui all'art. 41-*bis*.

I proprietari di immobili destinati ad insediamenti produttivi compresi in zone di recupero possono presentare proposte con progetti di piani di recupero a norma dell'ultimo comma dell'art. 43. I piani di recupero, qualora il comune accolga la proposta, sono formati ai sensi dell'art. 41-*bis* e l'approvazione è subordinata alla stipulazione della convenzione di cui al terzo comma.

Le convenzioni, le concessioni ed autorizzazioni previste dal presente articolo vanno trascritte nei registri della proprietà immobiliare. Alle predette concessioni ed autorizzazioni non si applicano le norme di cui al quinto comma del successivo articolo 56 e dal primo al quinto comma e dell'ottavo comma dell'art. 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94».

Art. 40.

L'art. 43 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Al sesto comma le parole «dell'art. 3 della legge 7 giugno 1947, n. 530» vengono abrogate e sostituite con «di legge».

Art. 41.

L'art. 45 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Al primo comma il punto 3 viene soppresso. Il punto 4 diviene il punto 3. Il punto 5 diviene il punto 4.

Art. 42.

L'art. 46 della legge regionale n. 56/77, viene così modificato:

Dopo il secondo comma vengono aggiunti tre nuovi commi che recitano:

«Trascorso il suddetto termine si costituisce un consorzio obbligatorio quando vi sia la sottoscrizione dell'atto costitutivo e della convenzione relativa all'intero comparto da parte degli aventi titolo alla concessione, che rappresentino almeno i tre quarti del valore degli immobili del comparto in base all'imponibile catastale; l'intervenuta costituzione costituisce titolo per il sindaco per procedere all'occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo dissenzienti e affidarli al consorzio per l'esecuzione degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo oppure per procedere all'espropriazione degli stessi immobili da cedere al consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all'indennità di esproprio.

Decorso inutilmente il termine suddetto senza che sia intervenuta la costituzione del consorzio obbligatorio, il comune procede a norma del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla espropriazione degli immobili degli aventi titolo che non abbiano stipulato la convenzione.

Le aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del comune e sono utilizzati, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale e i contenuti del programma di attuazione, direttamente dal comune per le opere di sua competenza o cedute in diritto di superficie o in concessione convenzionata sulla base del prezzo di esproprio».

Il terzo ed il quarto comma sono abrogati.

Art. 43.

L'art. 47 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Al terzo comma vengono soppresse le parole: «delle pubbliche amministrazioni interessate,» sostituite con «degli enti di cui al precedente comma,».

Al termine del quarto comma vengono aggiunte le parole «e sia assicurato il mantenimento degli standards di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge».

Art. 44.

L'art. 48 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Il primo comma è soppresso è sostituito dal seguente:

«Il proprietario, il titolare di diritto reale, e colui che — per qualsiasi altro valido titolo — abbiano l'uso o il godimento di entità immobiliari, devono richiedere al sindaco, documentando le loro rispettive qualità, la concessione o l'autorizzazione a norma dei successivi articoli, per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio comunale, per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, per utilizzazione delle risorse naturali e per la manutenzione degli immobili. Non sono necessarie né la concessione né l'autorizzazione:

a) per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 mc che siano compatibili con le norme di attuazione del piano regolatore generale e/o degli strumenti esecutivi;

b) per l'esercizio delle attività estrattive, fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore che le disciplinano;

c) per l'impianto, la scelta o le modificazioni delle colture agricole;

d) per gli interventi di manutenzione ordinaria».

I commi quarto e quinto sono soppressi.

Al sesto comma, che diventa quarto, dopo le parole « preventivamente sottoposte » viene aggiunta la specificazione « dall'interessato ». Sempre al sesto comma dopo le parole « termine di » la parola « novanta » viene sostituita con « sessanta ». Al termine dello stesso comma viene aggiunto « Il parere dell'unità sanitaria locale è altresì obbligatorio nei casi di trasformazione dell'attività industriale o produttiva esistente in una di quelle comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Il settimo comma viene soppresso.

Il nono comma viene soppresso.

Art. 45.

E' aggiunto un nuovo articolo alla legge regionale n. 56/77 che recita:

« Art. 48-*bis* - *Certificato urbanistico* — Il sindaco, su richiesta dell'avente titolo alla concessione o all'autorizzazione, rilascia il certificato urbanistico relativo all'area o all'edificio interessato.

Il certificato contiene le prescrizioni urbanistiche, edilizie ed amministrative riguardanti l'edificabilità e l'uso dell'immobile interessato ed è redatto secondo i modelli approvati dalla giunta regionale.

Il certificato è rilasciato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni delle prescrizioni in esso riportate.

Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti il certificato urbanistico è utilizzabile per gli effetti di cui all'articolo 8, commi nono, decimo e undicesimo, della legge 25 marzo 1982, n. 94 ».

Art. 46.

L'art. 49 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Dopo il primo comma vengono inseriti i seguenti commi:

« Qualora la concessione non venga utilizzata in conseguenza di annullamento d'ufficio o giurisdizionale il comune, che abbia percepito il contributo previsto dal primo comma del presente articolo, è tenuto a farne restituzione all'avente diritto.

Il comune deve effettuare il rimborso, senza interessi, entro sessanta giorni da quando gliene viene fatta richiesta mediante lettera raccomandata o notificazione; trascorso inutilmente il termine predetto, decorrono a favore dell'avente diritto gli interessi di mora, al tasso legale ».

Dopo il secondo comma, divenuto il quarto, è aggiunto il seguente comma:

« La concessione, in casi di particolare complessità degli interventi previsti, e che richiedano opere infrastrutturali eccedenti al semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, può essere subordinata alla stipula di una convenzione, o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi ».

L'ultimo comma viene soppresso e sostituito dal seguente:

« Il rilascio della concessione relativa alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni di piano regolatore generale sono definiti di interesse storico-artistico, è subordinato al parere vincolante della commissione regionale per i beni culturali ambientali sentito il comitato comprensoriale che si esprime entro sessanta giorni ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ».

Art. 47.

L'art. 50 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Al secondo comma dopo le parole « Presidente della giunta regionale » vengono aggiunte le parole « Il ricorso va proposto entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al primo comma ».

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 48.

L'art. 51 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Al primo comma, dopo la parola « determinazione » aggiungere le parole « e della destinazione ». Sempre al primo comma dopo la lettera « o » del punto 2), inserire la seguente frase:

« Con apposito atto il consiglio regionale definisce i criteri di utilizzazione delle somme relative a opere di urbanizzazione secondaria che facciano carico a soggetti diversi dal comune. Fino all'entrata in vigore di tale atto, i comuni, in via provvisoria, possono determinare l'uso delle somme medesime, con deliberazione del consiglio comunale assunta sulla base delle proposte formulate dai soggetti interessati ».

Art. 49.

L'art. 52 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« In attuazione dei disposti degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, modificata ed integrata con la legge 25 marzo 1982, n. 94, la Regione, con deliberazioni di consiglio, periodicamente aggiornate, stabilisce le tabelle parametriche con le relative norme di applicazione e le aliquote che i comuni, nei successivi novanta giorni, sono tenuti a rispettare nelle proprie deliberazioni consiliari, per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione da applicare alle concessioni onerose rilasciate per trasformazioni urbanistiche ed edilizie ».

Al secondo comma, punto *d*), le parole « sesto comma » sono sostituite con: « quinto comma ».

Viene aggiunto il seguente ultimo comma:

« I proventi delle concessioni possono essere destinati, oltreché agli interventi di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ad opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 27 aprile 1978.

I comuni, con la deliberazione di cui al primo comma possono stabilire agevolazioni dirette alla conservazione e ripristino di elementi costruttivi e materiali d'opera ritenuti essenziali per la tutela ambientale e paesaggistica degli abitati e ritenuti particolarmente onerosi, nonché agevolazioni per gli interventi edilizi diretti al superamento delle barriere architettoniche ».

Art. 50.

L'art. 53 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Il titolo viene modificato aggiungendo dopo le parole: « *impianti produttivi,* » le parole: « *di insediamenti commerciali e direzionali* ».

Al primo comma, dopo le parole: « o artigianali » vengono aggiunte le parole: « e di insediamenti commerciali e direzionali ».

Al secondo comma, lettera *a*) il testo viene sostituito dal seguente:

a) le modalità per la definizione del valore delle singole proprietà immobiliari interessate.

La definizione di tale valore deve essere indipendente dalle destinazioni che deriveranno dalle operazioni di riuso, e garantire condizioni di globale equilibrio economico delle operazioni stesse.

Al decimo ed ultimo comma dopo le parole: « precedente art. 42 » il testo viene così sostituito: « e all'eventuale variante del piano regolatore generale. In tal caso per il procedimento di formazione e approvazione si applicano le norme di cui agli articoli 40 e 17, intendendosi sostituito il consiglio comunale con la giunta regionale, e per l'attuazione si applicano le norme del terzo, quarto e quinto comma dell'art. 42.

Art. 51.

L'art. 55 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Il titolo è sostituito dal seguente « *Attività estrattive, discariche, reinterri,* ».

Al primo comma vengono soppresse le parole: « La concessione del sindaco, previa verifica di compatibilità con le prescrizioni del piano territoriale, è rilasciato solo all'avente titolo munito dell'autorizzazione prevista dalla legge regionale del settore ».

Al terzo comma, seconda riga, le parole: «ai due commi precedenti» vengono sostituite con: «al comma precedente».

Art. 52.

L'art. 56 della legge regionale n. 56/77, viene soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 56 - *Interventi soggetti ad autorizzazione.* — Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi:

a) la manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unità immobiliari;

b) le opere di restauro e risanamento conservativo di edifici residenziali;

c) l'occupazione, solo temporanea, di suolo pubblico o privato, con depositi, serre, accumuli di rifiuti, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizioni a cielo libero di veicoli o merci in genere, coperture pressostatiche per attrezzature sportive, baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi dall'abitazione;

d) da sosta prolungata di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento, e di attendamenti, fatta eccezione per quelli che avvengano in apposite aree attrezzate;

e) la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, escluse quelle minerali e termali.

Sono altresì soggetti ad autorizzazione, purché non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, i seguenti interventi:

f) gli impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;

g) le opere costituenti pertinenze: intendendosi per tali quelle costituenti a catasto servizio complementare e che siano funzionalmente connesse e di servizio esclusivo, nell'uso, all'edificio principale e alle unità immobiliari di cui è costituito, e che comunque non comportino aggravio sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate all'art. 51;

h) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi, che non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva.

L'istanza di autorizzazione è corredata da elaborati grafici che documentino lo stato di fatto e consentano una chiara lettura degli interventi previsti nonché dai provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e regolamenti; l'istanza di autorizzazione per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo è corredata inoltre dall'impegno alla conservazione della destinazione d'uso in atto e dall'eventuale dichiarazione che le opere stesse non richiedano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco agli aventi titolo, sentita la commissione edilizia e nel rispetto dei piani vigenti.

L'istanza di autorizzazione, conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* entro novanta giorni e nei casi di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* entro sessanta giorni dalla presentazione; decorsi tali termini, il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio. Tale disposizione non si applica per gli interventi su immobili soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, per gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma, che comportino il rilascio dell'immobile da parte del conduttore.

L'autorizzazione del comune per l'apertura di pozzi destinati allo sfruttamento industriale di falde acquifere, può essere condizionata, a richiesta del comune, alla presentazione di uno studio idrogeologico completo, che dimostri il razionale utilizzo della falda o delle falde che si intendono sfruttare, eseguito da un tecnico designato dal comune e a spese del richiedente.

L'autorizzazione per l'apertura di pozzi ad uso domestico ed agricolo può essere condizionata ad uno studio idrogeologico generale del territorio comunale, eseguito da un tecnico incaricato dal comune a spese dello stesso.

Nell'autorizzazione possono essere impartite disposizioni circa la quantità massima d'acqua estraibile, i modi e i criteri di misurazione e di valutazione, con l'indicazione dei mezzi tecnici mediante i quali si intende procedere alla estrazione e alla eventuale installazione di apparecchiature e strumenti di prova. L'autorizzazione può essere revocata dall'amministrazione comunale, qualora si manifestino effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico.

Il taglio dei boschi, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi di particolare valore naturalistico sono regolati dalla legge regionale 4 settembre 1978, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 53.

L'art. 58 della legge regionale 56/77, è così modificato:

Al termine del primo comma viene aggiunto:

«Parimenti i sindaci sospendono ogni determinazione sulle istanze in contrasto con le specifiche indicazioni contenute nei progetti territoriali operativi adottati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 8-*quinquies*, ottavo comma.

Al secondo comma, 1ª riga, viene soppressa la parola: «sia»; alla quarta riga vengono soppresse le parole: «sia dei regolamenti edilizi»; al termine del secondo comma vengono soppresse le parole: «, piani e regolamenti» sostituite da: «e piani. Parimenti il sindaco sospende ogni determinazione sulle istanze in contrasto con gli strumenti urbanistici intercomunali adottati dal consorzio o dalla comunità montana ai sensi del secondo e quinto comma dell'art. 16.».

Il terzo comma viene soppresso.

Al quarto comma, 2ª riga vengono soppresse le parole: «anche nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma,». Al termine le parole: «ottavo comma» vengono sostituite con le parole: «decimo comma».

Al quinto comma, 2ª riga il: «sesto comma» viene sostituito con: «settimo comma» dopo le parole: «sostitutivi di cui» le parole»: «al quindicesimo comma» vengono sostituite con: «l'ultimo comma».

Al termine del quinto comma vengono soppresse le parole: «e comunque non oltre il termine di un anno dall'adozione del progetto preliminare».

Al termine del sesto comma vengono aggiunte le parole: «, ove ravvisi gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi».

Al settimo comma le parole: «quarto comma» vengono sostituite da: «sesto comma».

L'ottavo comma viene soppresso e sostituito dal seguente: «I provvedimenti sospensivi del primo, secondo e quinto comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni non potranno comunque essere protratte, oltre i tre anni dalla data di adozione del progetto di piano territoriale o del progetto territoriale operativo nonché degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi e dei progetti preliminari».

Art. 54.

L'art. 60 della legge regionale 56/77, è così modificato:

Al secondo comma le parole: «della presente legge» vengono sostituite con le parole: «di legge o di regolamenti».

Art. 55.

L'art. 61 della legge regionale 56/77, è così modificato:

Al termine del terzo ed ultimo comma le parole: «sopraintendenza competente» vengono sostituite con: «giunta regionale».

Art. 56.

L'art. 71 della legge regionale 56/77, è soppresso e così modificato:

«Art. 71 - *Delega delle funzioni espropriative.* — L'esercizio delle funzioni espropriative per quanto attiene alle opere di pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 106, è delegato, per le opere di loro acquisizione e competenza ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, alle province, alle comunità montane, ai consorzi dei comuni istituiti ai sensi dei precedenti articoli 8, 16 e 34.

I provvedimenti espropriativi previsti dal presente articolo sono comunicati alla Regione e pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione».

Art. 57.

L'art. 74 della legge regionale 56/77, è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 74 - *Individuazione e organizzazione delle funzioni.* — Ai fini dell'applicazione della presente legge l'organizzazione degli uffici e dei servizi è individuata sulla base delle seguenti funzioni:

a) verifica formale e istruttoria degli strumenti urbanistici generali sottoposti all'approvazione della Regione e parere sugli strumenti urbanistici attuativi sottoposti ad approvazione decentrata qualora richiesto dai comuni;

b) verifica sostanziale degli strumenti urbanistici generali, dei piani territoriali, dei progetti territoriali operativi e dei piani di settore;

c) raccolta sistematica delle informazioni e dei documenti sull'uso del suolo per la formazione della banca dei dati urbani e territoriali;

d) formazione delle cartografie di base e tematiche e loro aggiornamento in relazione alle trasformazioni d'uso del territorio e all'attuazione dei piani;

e) predisposizione degli strumenti urbanistici nell'esercizio del potere sostitutivo;

f) predisposizioni degli atti tecnici e dei provvedimenti di competenza regionale per la definizione e l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, dell'aliquota del costo di costruzione, dell'elenco dei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione, raccolta e memorizzazione dei dati tecnici e finanziari per la gestione;

g) memorizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione realizzate e di quelle ammesse a contributo;

h) vigilanza e predisposizione delle misure di salvaguardia e di controllo di competenza regionale;

i) consulenza tecnica e legale agli enti locali per la pianificazione e la gestione urbanistica e per la promozione del processo di pianificazione a livello locale;

l) segreteria del comitato regionale urbanistico, predisposizione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, esecuzione dei provvedimenti in materia urbanistica.

La struttura del servizio urbanistico regionale è definita con legge regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La stessa legge definisce la struttura degli uffici regionali e comprensoriali per la redazione dei piani territoriali, in relazione anche alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 ».

Art. 58.

L'art. 75 della legge regionale n. 56/77, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 75 - *Uffici comunali e intercomunali di programmazione, di pianificazione e di gestione urbanistica.* — In attuazione di quanto previsto dall'art. 43 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e della vigente legislazione regionale, i comuni singoli o associati possono istituire uffici di programmazione, di pianificazione e di gestione del territorio.

La Regione può concedere, con propri provvedimenti legislativi, contributi per l'impianto e il funzionamento degli uffici di cui al precedente comma ».

Art. 59.

L'art. 76 della legge regionale n. 56/77, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 76 - *Comitato urbanistico regionale* (*C.U.R.*). — E' istituito il comitato urbanistico regionale.

Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica 30 mesi ed ha sede nel capoluogo della Regione. Il comitato scade con lo scioglimento del consiglio regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge fino al suo rinnovo.

Il comitato urbanistico regionale è composto da:

a) l'assessore regionale all'urbanistica, che lo presiede;

b) gli assessori preposti alla pianificazione territoriale, lavori pubblici e trasporti, eventualmente rappresentati, con specifica designazione, da un funzionario del proprio assessorato; uno dei predetti assessori è nominato vice presidente con decreto del presidente della giunta regionale;

c) undici esperti con specifica e provata competenza nelle discipline che interessano la pianificazione territoriale ed urbanistica designati dal consiglio regionale, con voto limitato a sei nominativi;

d) undici funzionari regionali, designati dalla giunta regionale, tenendo conto dei criteri di cui alla precedente lettera *c)* e scelti, di norma, all'interno del servizio urbanistico regionale;

e) tre esperti designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

f) un esperto in rappresentanza delle amministrazioni provinciali, designato dalla sezione regionale dell'Unione nazionale province italiane (URPP);

g) un esperto designato dalla delegazione regionale della Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEM).

Gli esperti di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* devono essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera *c)*.

Le riunioni del comitato sono valide con la presenza di un terzo dei membri di cui al terzo comma del presente articolo ed i pareri espressi sono approvati quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma dell'art. 9, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Fanno altresì parte del comitato senza diritto di voto:

a) il soprintendente ai beni monumentali ed ambientali per il Piemonte;

b) il soprintendente al patrimonio archeologico per il Piemonte;

c) il provveditore alle opere pubbliche;

d) il capo compartimento ANAS;

e) il capo compartimento delle ferrovie dello Stato;

f) tre esperti, indicati dalle associazioni più rappresentative in materia urbanistica ed ambientale, designati dal consiglio regionale su terne proposte dalle singole associazioni;

g) un rappresentante dell'Unione dell'edilizia del Piemonte;

h) un rappresentante della Federazione delle associazioni industriali del Piemonte.

La partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni statali è subordinata al consenso ed alla designazione delle stesse.

I componenti, di cui alle lettere *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, del terzo comma, sono scelti fra esperti qualificati che si impegnino, per la durata del mandato, a non assumere, nell'ambito del territorio regionale, incarichi di progettazione di strumenti urbanistici.

Il presidente del comitato designa uno o più relatori sui singoli affari, tra gli esperti ed i funzionari del terzo comma, secondo le modalità previste nel regolamento per il funzionamento del comitato.

Alle sedute sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati da esperti di fiducia, i rappresentanti degli enti locali, del comprensorio e delle amministrazioni pubbliche, direttamente interessati agli affari posti all'ordine del giorno.

Il presidente del comitato può invitare, di volta in volta, alle adunanze, studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi, nonché funzionari statali e regionali dei settori interessati.

Possono partecipare alle sedute i consiglieri regionali.

I pareri del comitato sono formulati in assenza dei soggetti indicati nei commi 10, 11 e 12 del presente articolo.

I membri del comitato urbanistico regionale di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* di cui al terzo comma del presente articolo, possono essere revocati con decreto del presidente della giunta regionale per gravi e ripetute inadempienze, su proposta motivata degli organi o degli enti che li hanno designati.

L'iniziativa per la proposta di revoca spetta altresì nei confronti di tutti i membri di cui alle lettere sopra citate alla giunta regionale e, anche per i membri di cui alla lettera *c)*, al consiglio regionale. In questi casi, occorre il parere favorevole dell'organo o dell'ente che li ha designati. Resta salva la competenza della giunta regionale in merito alla nomina o alla revoca dei membri di cui alla lettera *d)*.

Alle spese di funzionamento del comitato urbanistico regionale si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1977, n. 33 ».

Art. 60.

L'art. 77 della legge regionale n. 56/77, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 77 - *Contributi del comitato urbanistico regionale.* — Il comitato urbanistico regionale esprime parere obbligatorio non vincolante sui piani territoriali, sui progetti territoriali operativi, sugli strumenti urbanistici generali e sulle relative varianti, la cui approvazione spetta ai sensi della presente legge, al consiglio o alla giunta regionale.

Il comitato può essere convocato dal presidente in formazione ristretta, con la presenza, ai sensi dell'art. 9, secondo

comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1, di almeno un terzo dei membri delle classi *c*) e *d*) di cui al terzo comma dell'articolo precedente, per esprimere parere su:

a) le perimetrazioni dei centri abitati e dei centri storici;

b) i piani di zona di edilizia economica e popolare che comportino variante al piano regolatore generale;

c) i piani particolareggiati ed i piani per gli insediamenti produttivi che comportino variante al piano regolatore generale e quelli di cui al successivo art. 86;

d) i piani esecutivi convenzionati, quando il parere del comitato urbanistico regionale sia richiesto dal comitato comprensoriale;

e) le varianti agli strumenti urbanistici predisposte ai sensi dell'art. 83 della presente legge;

f) i regolamenti edilizi;

g) le localizzazioni di edilizia ospedaliera, universitaria, scolastica, alberghiera e di poste e telecomunicazioni in attuazione delle vigenti leggi;

h) le violazioni delle leggi statali e regionali in materia di tutela ed uso del suolo.

Il parere del comitato urbanistico regionale sulle materie di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) di cui al precedente comma è facoltativo.

Alle riunioni del comitato in formazione ristretta sono convocati tutti i membri del comitato.

Il presidente può delegare uno dei funzionari regionali di cui alla lettera *c*) del terzo comma dell'art. 76, a presiedere il comitato in formazione ristretta.

I pareri del comitato in formazione ristretta sono approvati quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione ».

Art. 61.

L'art. 78 della legge regionale n. 56/77, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 78 - *Efficacia dei pareri del comitato urbanistico regionale.* — Il comitato urbanistico regionale è competente ad esprimere i pareri e a svolgere le attribuzioni, sostituendoli a tutti gli effetti, degli organi consultivi, singoli o collegiali, aventi sede presso le amministrazioni centrali o periferiche dello Stato o degli altri enti pubblici, nelle materie trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281; della legge 22 luglio 1975, n. 382; del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8; del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La comunicazione al comune da parte della giunta regionale del parere del comitato urbanistico regionale per la formulazione delle controdeduzioni di cui all'art. 15 della presente legge, vincola il comune alla imemdiata salvaguardia per quanto attiene le osservazioni contenute nel parere ».

Art. 62.

L'art. 79 della legge regionale n. 56/77, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 79 - *Progettazione degli strumenti urbanistici.* — Gli incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai comuni ad esperti laureati in urbanistica, in architettura ed in ingegneria, con specifica competenza nella disciplina urbanistica.

Per l'intera durata dell'incarico di progettazione dei piani generali e fino alla loro approvazione i progettisti non possono assumere incarichi di progettazione da parte di privati nell'ambito dei comuni interessati.

Per la redazione degli allegati tecnici di cui all'art. 14, punti 2*a* e 2*b* e per gli accertamenti di cui al secondo comma dell'art. 29, gli incarichi debbono essere conferiti a laureati in urbanistica e ad esperti con specifica competenza iscritti ai rispettivi albi professionali, ed in particolare, per gli allegati di cui al punto 2*b* di cui all'art. 14, a laureati in geologia o ingegneria ».

Art. 63.

E' inserito un nuovo art. 80-*bis* dopo l'art. 80 e prima dell'art. 81 della legge regionale n. 56/77.

« Art. 80-*bis* - *Interventi di interesse regionale nelle more di approvazione del primo piano territoriale.* — Sino all'approvazione dei primi piani territoriali, e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le previsioni contenute negli schemi di cui al precedente art. 80 possono essere attuate mediante:

1) i progetti territoriali operativi che, per le aree delimitate ai sensi del terzo comma dell'art. 8-*ter*, specificano e sviluppano i contenuti e le individuazioni degli schemi e sono formati e approvati ai sensi degli articoli 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies;*

2) gli interventi e i progetti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 8-*bis;*

3) l'adeguamento dei piani regolatori generali. A tal fine, nei piani regolatori generali, anche in variante agli stessi, possono essere destinati immobili, aree ed edifici per usi di interesse comunale, sovraccomunale e regionale, disciplinandone con prescrizioni normative e grafiche le trasformazioni urbanistiche ed edilizie consentite o prescritte.

Le previsioni relative ai suddetti immobili sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'art. 58 fino all'approvazione del piano territoriale, il quale dovrà dichiarare espressamente la congruità delle previsioni del piano regolatore generale relative a detti immobili; le misure di salvaguardia si applicano comunque sino all'approvazione del piano regolatore o delle varianti. Nella deliberazione di approvazione del piano regolatore generale da parte della giunta regionale può essere stabilita l'immediata operatività delle previsioni o prescrizioni suddette.

Sino all'approvazione dei primi piani territoriali, le previsioni dei piani di settore approvati dal consiglio regionale in applicazione di leggi statali e regionali, nonché le opere pubbliche e le infrastrutture di interesse regionale, possono costituire a tutti gli effetti, previa deliberazione del consiglio regionale, e per le parti e le aree in essa specificate, integrazione degli schemi di cui al precedente art. 80 e per la loro attuazione si applicano i disposti del precedente comma ».

Art. 64.

L'art. 81 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Al secondo comma dopo le parole: « adottate dal comune » vengono soppresse le parole: « nei termini stabiliti al precedente art. 19 ».

L'ultimo comma viene soppresso.

Art. 65.

L'art. 82 della legge regionale n. 56/77, viene così modificato:

Al secondo comma il punto 3) viene soppresso e sostituito dal seguente: « 3) Nei comuni con interessi turistici consolidati ed in quelli che abbiano una capacità ricettiva turistica ed alberghiera pari o superiore alla popolazione residente devono essere prioritariamente previsti interventi motivati da esigenze di riordino, completamento e funzionalità economica degli impianti e delle attrezzature turistiche esistenti; la previsione di nuove aree da destinare ad attrezzature alberghiere ed a residenza temporanea per vacanze non può essere superiore a quella prevista negli schemi di PTC o nei PTO; in assenza di piano di settore, nell'ambito di aree aventi affinità paesistiche, si può prevedere complessivamente un incremento non superiore al 10% della documentata capacità ricettiva, alberghiera ed extra alberghiera, esistente alla data della deliberazione programmatica. Nei comuni con limitata capacità turistica, fino all'approvazione del PTC, possono essere previsti limitati interventi motivati da esigenze di riordino, completamento ed integrazione rispetto alla situazione esistente.

Dopo il secondo comma vengono inseriti i seguenti commi:

« Dalla data di avvenuta approvazione degli schemi di piano territoriale non si applica la limitazione temporale prevista per la definizione della capacità insediativa alla lettera *b*) del precedente secondo comma dovendosi in ogni caso commisurare detta capacità insediativa alle effettive e dimostrate necessità locali.

Fino all'entrata in vigore dei piani territoriali, i piani regolatori possono comprendere previsioni ad attuazione differita secondo quanto stabilito al punto 3 del primo comma del precedente art. 80-*bis*.

Ai fini dell'applicazione degli standards urbanistici per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale, i comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, sono tenuti, nella formazione dei piani regolatori generali, fino all'approvazione del

piano territoriale o di un piano territoriale operativo relativo al territorio interessato, al rispetto delle dotazioni minime di cui al primo comma dell'art. 22.

I soggetti di pianificazione interessati possono motivare, nel contesto della deliberazione programmatica, la previsione di dotazioni inferiori, sulla base della valutazione della consistenza esistente e prevista di detti servizi ed attrezzature, della loro qualità ed accessibilità nell'area interessata.

Su tale motivazione si esprime, ai sensi dell'art. 15, il comitato comprensoriale ».

Art. 66.

L'art. 83 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Il primo comma è soppresso.

Art. 67.

L'art. 84 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Al primo comma, punto *a*), le parole: « del triennio » sono sostituite dalle parole: « per il periodo ».

Art. 68.

L'art. 85 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Il titolo dell'articolo viene sostituito dal seguente: « *Disciplina transitoria dell'attività costruttiva* ».

Al primo comma punto C 2) vengono soppresse le parole: « è rilasciata con le procedure e nei limiti temporali di cui all'ultimo comma del seguente art. 88 e non può essere concessa » sostituite da: « non può essere data ».

Sempre al primo comma la lettera C 4) è soppressa e sostituita da un nuovo comma che recita:

« Nei comuni di cui al precedente comma sono consentiti:

a) gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del terzo comma dell'art. 13, nonché le modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;

b) modesti ampliamenti delle abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie utile esistente: 25 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale;

c) le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità ».

Il secondo comma, diviene terzo comma.

Viene aggiunto un nuovo comma che diviene il quarto e recita:

« Nelle zone classificate sismiche in caso di ristrutturazione sono consentiti gli interventi volti ad adeguare gli edifici esistenti alle disposizioni della legge n. 64/74, nel rispetto dell'articolo 16 della legge suddetta ».

Al terzo comma che diviene quinto comma al punto *a*) dopo le parole: « per la erogazione di pubblici servizi » vengono aggiunte le parole: « e di servizi di interesse pubblico ».

Il quarto comma che diviene sesto comma è così sostituito:

« Nei comuni che abbiano adottato il piano regolatore generale (ai sensi del titolo III della presente legge) dalla data di invio alla Regione sono consentiti gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 13, in aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come definite all'art. 91-*quinquies*, primo comma, lettera *b*), per destinazioni anche non residenziali, nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale adottato ».

Il quinto comma diviene settimo comma.

Art. 69.

L'art. 86 è così modificato:

Il titolo è sostituito dal seguente:

« Art. 86 - *Piani particolareggiati in attuazione di piani regolatori approvati prima del 5 dicembre* 1977 *o approvati a norma dell'art.* 90 *della presente legge e adeguamento degli strumenti urbanistici esecutivi vigenti al* 5 *dicembre* 1977 ».

E' aggiunto un comma, che diviene primo comma, e recita:

« I piani particolareggiati in attuazione di piani regolatori vigenti alla data del 5 dicembre 1977 o approvati a norma dell'art. 90 della presente legge sono adottati con le procedure di cui al primo e secondo comma dell'art. 40 e trasmessi alla Regione che li approva con deliberazione della giunta regionale entro novanta giorni dalla data di ricevimento, sentito il parere del comitato urbanistico regionale. Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche con la stessa procedura prevista per il piano regolatore generale all'art. 15. La deliberazione di approvazione della giunta regionale assume l'efficacia di cui al quarto comma dell'art. 40 ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; il piano è depositato presso la segreteria del comune ».

Il primo comma diviene secondo comma.

Il secondo comma diviene terzo comma.

Il terzo comma diviene quarto comma.

Al quarto comma divenuto quinto comma vengono soppresse le parole: « Si applica, se del caso, l'ultimo comma dell'art. 17 ».

Art. 70.

L'art. 87 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

All'ultimo comma, dopo le parole « artigianale e agricola » viene aggiunto: « anche al fine del contenimento dei costi insediativi e dei costi di costruzione, mediante l'adozione di opportuni tipi di impianti urbanistici, di tipologia e componenti edilizie.

Con i suddetti criteri ed indirizzi sono altresì definite le provvidenze progettuali ed esecutive da assumere per il raggiungimento di più elevati requisiti di qualità dell'ambiente edificato e non, con particolare riferimento all'arredo urbano e del paesaggio, nonché al fine del superamento diffuso delle barriere architettoniche ».

Art. 71.

L'art. 89 della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Al secondo comma dopo le parole: « di cui ai commi » viene soppresso: « nono » e vengono aggiunti: « decimo e undicesimo ».

Art. 72.

L'art. 91-*bis* della legge regionale n. 56/77, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 91-*bis* - *Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni ambientali.* — E' istituita la commissione regionale per i beni ambientali da quale è investita della competenza e delle attribuzioni delle commissioni provinciali di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

La commissione inoltre svolge attività di consulenza a favore del consiglio e della giunta regionale, nonché dei comitati comprensoriali, in materia di beni ambientali. Essa fornisce pure indirizzi alle sezioni comprensoriali di cui al successivo nono comma promuovendone il coordinamento e l'armonizzazione dei criteri operativi.

La commissione è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili.

La commissione regionale per i beni ambientali è composta da:

a) l'assessore regionale competente per delega nella materia, con funzioni di presidente;

b) il presidente del CUR o suo delegato;

c) tre esperti nella materia di competenza, nominati dal consiglio regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;

d) il responsabile del servizio regionale competente in materia di legge n. 1497/39;

e) tre funzionari regionali, designati dalla giunta regionale tenendo conto della specifica competenza;

f) il soprintendente per i beni ambientali e architettonici del Piemonte;

g) il soprintendente archeologico del Piemonte.

Quali membri aggregati, aventi voto limitatamente agli oggetti che ne determinano la convocazione, alle riunioni della commissione sono invitati di volta in volta il responsabile regionale del Corpo delle miniere, il magistrato del Po e il responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato o loro delegati. Devono inoltre essere convocati, ad esprimere un parere consultivo, i sindaci dei comuni nel cui territorio si trovano i beni ambientali dei quali si discute.

La partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni statali è subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.

Il presidente può far intervenire di volta in volta alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonché rappresentanti designati da associazioni e sodalizi culturali.

Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Sono sezioni decentrate della commissione regionale le sezioni comprensoriali per la tutela dei beni culturali e ambientali costituite presso ogni comprensorio.

Le sezione comprensoriale promuove il censimento dei beni ambientali e culturali nel territorio di sua competenza; propone la istituzione di vincoli e forme diverse di tutela su specifici beni o parti del territorio; svolge attività consultiva a favore del comprensorio in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali; ad essa può essere, dalla commissione regionale, attribuita la formulazione dei pareri previsti agli articoli 40, 41-*bis*, 49 della presente legge, sulla base degli indirizzi e dei compiti forniti ai sensi del secondo comma del presente articolo.

La sezione comprensoriale dura in carica tre anni.

Essa è composta da:

a) il presidente del comitato comprensoriale, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) quattro esperti eletti dal consiglio regionale, due dei quali, di norma scelti in terne proposte dalle associazioni culturali maggiormente attive nel territorio del comprensorio. La qualifica di esperto nella materia deve essere comprovata da specifica esperienza scientifica e professionale.

Per lo svolgimento dell'attività delle sezioni comprensoriali valgono le norme di cui ai precedenti quinto, sesto, settimo e ottavo comma.

Alle spese di funzionamento della commissione regionale e delle sezioni comprensoriali si provvede a norma della legge regionale n. 33/76 ».

Art. 73.

L'art. 91-*quinquies* della legge regionale n. 56/77, è così modificato:

Al primo comma vengono soppresse le parole: « Fino al 31 dicembre 1984 »; il primo comma inizia pertanto con le parole: « In conformità ».

Sempre al primo comma dopo le parole: « 25 marzo 1982, n. 94, » vengono aggiunte le parole: « e nei limiti temporali ivi prescritti ».

All'ultimo comma vengono soppresse le parole:

« Fino al 31 dicembre 1984, »; l'ultimo comma inizia pertanto con le parole: « In conformità ».

Sempre all'ultimo comma dopo le parole: « 25 marzo 1982, n. 94 » vengono aggiunte le parole: « e nei limiti temporali ivi prescritti ».

Art. 74.

E' aggiunto al testo della legge regionale n. 56/77, un nuovo art. 91-*sexies* che recita:

« Art. 91-*sexies* - *Obbligo del rilascio del certificato urbanistico.* — Per i comuni che non hanno popolazione superiore a 30.000 abitanti le disposizioni di cui all'art. 48-*bis* si applicano dal 1° gennaio 1986 ».

Art. 75.

E' aggiunto al testo della legge regionale n. 56/77, un nuovo art. 91-*septies* che recita:

« Art. 91-*septies* - *Installazioni di impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni.* — L'installazione o la modifica di impianti per le teleradiocomunicazioni è subordinata all'autorizzazione del presidente della giunta regionale, sentiti i competenti organi regionali, nel rispetto delle competenze statali nella materia, ed alla concessione edilizia di cui all'art. 48 nel caso in cui si prevedano opere eccedenti quelle necessarie per la semplice installazione delle attrezzature tecniche costituenti l'impianto.

Con l'autorizzazione il presidente della giunta regionale fissa una congrua fascia di rispetto ai fini della tutela sanitaria ed ambientale oltre che il periodo di validità dell'autorizzazione stessa.

I titolari di impianti esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge dovranno richiedere entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa, l'autorizzazione e la concessione, ove necessaria secondo le modalità di cui ai precedenti commi ».

Art. 76.

Gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi adottati a norma della legge regionale n. 56/77 e successive modifiche e integrazioni prima dell'entrata in vigore della presente legge sono approvati secondo le procedure delle presente legge.

Art. 77.

Gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati ed approvati secondo i disposti della presente legge.

Art. 78.

Il comitato urbanistico regionale è rinnovato nella sua composizione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 dicembre 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1984, n. **62**.

Modificazione alla legge regionale approvata del consiglio regionale in data 31 ottobre 1984, relativa a: « Modificazioni alla legge regionale n. 56/77 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 12 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 20, della legge approvata dal consiglio regionale in data 31 ottobre 1984, di modifica dell'art. 17, della legge regionale n. 56/77, è soppresso.

Art. 2.

L'art. 68 della legge approvata dal consiglio regionale in data 31 ottobre 1984, è sostituito dal seguente:

« L'art. 85 è soppresso e così sostituito:

Art. 85 - *Disciplina transitoria dell'attività costruttiva.* — Nei comuni che all'entrata in vigore della presente legge siano sprovvisti di strumenti urbanistici generali vigenti o dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti:

a) nell'ambito dei perimetri dei centri storici; gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico; non sono comunque consentite maggiorazioni delle volumetrie preesistenti ed alterazioni degli orizzontamenti; è fatto divieto di apportare modifiche allo stato dei luoghi;

b) nell'ambito del perimetro degli abitati; gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico, oltreché le opere di risanamento igienico anche se queste comportano modifiche alle destinazioni d'uso;

c) fuori dal perimetro degli abitati:

*c*1) l'edificazione a scopo abitativo entro un limite massimo pari a 0,03 mc su metro quadrato dell'area interessata; le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352;

*c*2) modesti ampliamenti delle abitazioni necessari al miglioramento funzionale delle stesse non eccedenti il 20 % della superficie utile esistente; 25 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale;

*c*3) l'ampliamento di impianti industriali ed artigianali esistenti, non superiore a 2000 metri quadrati di solaio utile lordo; la concessione è rilasciata con le procedure e nei limiti temporali di cui all'art. 88 e non può essere concessa più di una volta per lo stesso impianto;

*c*4) la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all'attività di aziende agricole come: stalle, silos, serre, magazzini, complessivamente non superiore a 1/3 dell'area ad esse strettamente asservite;

*c*5) gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del terzo comma dell'art. 13, nonché le modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;

*c*6) le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

Nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di cui al primo comma possono essere concessi purché non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.

Nelle zone classificate sismiche in caso di ristrutturazione sono consentiti gli interventi volti ad adeguare gli edifici esistenti alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nel rispetto dell'art. 16 della legge suddetta.

Le limitazioni di cui al primo comma, non si applicano:

a) per gli impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico e per gli interventi relativi alle opere pubbliche realizzate dai comuni e dagli enti istituzionalmente competenti, quando esse siano conseguenti a pubbliche calamità o servano a soddisfare fabbisogni pregressi degli abitati esistenti e siano finanziati con mezzi propri dagli enti suddetti;

b) all'interno dei piani per l'edilizia economica e popolare, formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, o nelle aree predisposte ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

Nei comuni che abbiano adottato il piano regolatore generale, ai sensi del titolo III della presente legge, dalla data di trasmissione alla Regione sono consentiti gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), dell'art. 13 nonché alla lettera *f*) dello stesso articolo in aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come definite dall'art. 91-*quinquies*, primo comma, lettera *b*), per destinazioni anche non residenziali, nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale adottato.

In ogni caso, i comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione, non possono approvare piani esecutivi convenzionati, formati ai sensi del precedente art. 43, fino all'approvazione del primo programma di attuazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 dicembre 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1984, n. 63.
Partecipazione della regione Piemonte alla Socotras S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 12 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte assume una partecipazione azionaria di minoranza nella Socotras S.p.a., con sede in Torino.

La partecipazione è assunta, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 72 dello statuto regionale, in funzione del miglior coordinamento degli interventi relativi alla realizzazione ed alla gestione del Centro intermodale di Orbassano, in relazione alla partecipazione azionaria alla S.I.T.O. S.p.a., di cui alla legge regionale 18 marzo 1982, n. 8.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della S.p.a. Socotras, per un valore complessivo, nominale di lire 115 milioni, pari al 10% di quel capitale sociale.

Al fine di conservare tale quota di partecipazione, ove la Socotras S.p.a. deliberasse aumenti del proprio capitale, potrà essere autorizzata con legge regionale l'eventuale ulteriore sottoscrizione di azioni.

Art. 3.

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della S.p.a. Socotras, la cui nomina sia riservata alla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2458 e seguenti del codice civile, saranno nominati dal consiglio regionale, assicurando, ove possibile, la rappresentanza delle minoranze.

In relazione alle funzioni di indirizzo, che competono alla Regione ai sensi del capoverso dell'art. 72 dello statuto regionale, i membri del consiglio di amministrazione, come sopra nominati, sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive dei competenti organi regionali.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di L. 115.500.000, comprensiva degli oneri legali connessi all'acquisto di cui all'art. 1.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1984 sarà, conseguentemente, istituito apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi all'acquisto di azioni della Socotras S.p.a. di Torino», recante uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa di L. 115.500.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 dicembre 1984

VIGLIONE

(212)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 1985, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1985.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 24 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino all'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 28 febbraio 1985, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, il bilancio della provincia per l'anno finanziario 1985, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, successive note di variazioni ed il relativo disegno di legge presentati al consiglio provinciale.

Gli stanziamenti di spesa autorizzati con la legge provinciale concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) » sono esclusi dalla gestione provvisoria, autorizzata a norma del precedente comma, fino all'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

La sezione provinciale di Trento della Cassa regionale antincendi è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1985, ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente articolo, il bilancio della stessa sezione per l'anno finanziario 1985, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e successive note di variazioni, allegati al bilancio della provincia di cui al primo comma dell'art. 1.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1985.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 gennaio 1985

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(582)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1984, n. 59.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1982 della regione Puglia.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 2 *gennaio* 1985)

(*Omissis*).

(562)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli **abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n.** 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221